

# media LAWS

Rivista di diritto dei media  
2/2022 settembre



**DIRETTORE RESPONSABILE  
EDITOR-IN-CHIEF**

Oreste Pollicino (Università Bocconi)

**DIRETTORI  
EDITORS**

Giulio Enea Vigevani (Università di Milano - Bicocca)  
Carlo Melzi d'Eril (Avvocato in Milano)  
Marina Castellaneta (Università di Bari)  
Marco Bassini (Università della Tuscia)

**VICEDIRETTORI  
VICE-EDITORS**

Marco Cuniberti (Università di Milano)  
Giovanni Maria Riccio (Università di Salerno)  
Marco Orofino (Università di Milano)  
Ernesto Apa (Avvocato in Roma)

**REDAZIONE  
EDITORIAL BOARD**

Marco Bassini (*coordinatore*) (Università Bocconi)  
Maria Chiara Meneghetti (*nice coordinatore*) (Università Bocconi)  
Flavia Bavetta (*nice coordinatore*) (Università Bocconi)  
Ludovico Bossi, Niccolò Iurilli, Elena Mandarà

**SEDE  
CONTACTS**

ACCMS Studio Legale  
Via Podgora 13 – 20122 Milano

Università Bocconi - Dipartimento di Studi Giuridici  
Via Roentgen 1 - 20136 Milano

e-mail: [submissions@medialaws.eu](mailto:submissions@medialaws.eu)

**COMITATO SCIENTIFICO- STEERING COMMITTEE**

Shulamit Almog (*University of Haifa*), Fabio Basile (*Università di Milano*), Mirzia Bianca (*La Sapienza – Università di Roma*), Elda Brogi (*European University Institute*), Giuseppe Busia (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), Licia Califano (*Università di Urbino, già Garante per la protezione dei dati personali*), Angelo Marcello Cardani (*Università Bocconi, già Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*), Marta Cartabia (*Università Bocconi, Presidente emerito della Corte costituzionale*), Massimo Ceresa-Gastaldo (*Università Bocconi*), Pasquale Costanzo (*Università di Genova*), Marilisa D'Amico (*Università di Milano*), Filippo Donati (*Consiglio Superiore della Magistratura*), Mario Esposito (*Università del Salento*), Giusella Finocchiaro (*Università di Bologna*), Tommaso Edoardo Frosini (*Università Suor Orsola Benincasa*), Maurizio Fumo (*Suprema Corte di Cassazione*), Alberto Maria Gambino (*Università Europea – Roma*), Michale Geist (*University of Ottawa*), Glauco Giostra (*La Sapienza – Università di Roma*), Enrico Grosso (*Università di Torino*), Uta Kohl (*University of Southampton*), Krystyna Kowalik-Bańczyk (*Tribunale dell'Unione europea*), Simone Lonati (*Università Bocconi*), Fiona Macmillan (*University of London*), Vittorio Manes (*Università di Bologna*), Michela Manetti (*Università di Siena*), Christopher Mardsen (*University of Sussex*), Manuel D. Masseno (*Instituto Politécnico de Beja*), Roberto Mastroianni (*Tribunale UE*), Luigi Montuori (*Garante per la protezione dei dati personali*), Antonio Nicita (*LUMSA, già Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*), Monica Palmirani (*Università di Bologna*), Miquel Pequera (*Universitat Oberta de Catalunya*), Vincenzo Pezzella (*Suprema Corte di Cassazione*), Laura Pineschi (*Università di Parma*), Giovanni Pitruzzella (*Corte di giustizia UE*), Francesco Pizzetti (*Università di Torino*), Andrea Pugiotto (*Università di Ferrara*), Margherita Ramajoli (*Università di Milano*), Gianpaolo Maria Ruotolo (*Università di Foggia*), Sergio Seminara (*Università di Pavia*), Salvatore Sica (*Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa*), Pietro Sirena (*Università Bocconi*), Francesco Viganò (*Corte costituzionale*), Luciano Violante (*Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine*), Lorenza Violini (*Università di Milano*), Roberto Zaccaria (*Università di Firenze*), Nicolò Zanon (*Corte costituzionale*), Vincenzo Zeno-Zencovich (*Università di Roma Tre*)

**COMITATO DEGLI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE - ADVISORY BOARD**

Maria Romana Allegri, Giulio Allevato, Benedetta Barbisan, Marco Bellezza, Daniela Bifulco, Elena Bindi, Carlo Blengino, Monica Bonini, Manfredi Bontempelli, Fernando Bruno, Daniele Butturini, Irene Calboli, Simone Calzolaio, Quirino Camerlengo, Gianluca Campus, Nicola Canzian, Marina Caporale, Andrea Cardone, Corrado Caruso, Stefano Catalano, Adolfo Ceretti, Francesco Clementi, Roberto Cornelli, Giovanna Corrias Lucente, Filippo Danovi, Monica Delsignore, Giovanni De Gregorio, Giovanna De Minico, Gabriele Della Morte, Marius Dragomir, Fernanda Faini, Fabio Ferrari, Roberto Flor, Federico Furlan, Giovanni Battista Gallus, Marco Gambaro, Gianluca Gardini, Ottavio Grandinetti, Antonino Gullo, Erik Longo, Valerio Lubello, Federico Lubian, Nicola Lupo, Paola Marsocci, Claudio Martinelli, Alberto Mattiacci, Alessandro Melchionda, Massimiliano Mezzanotte, Francesco Paolo Micozzi, Donatella Morana, Piergiuseppe Otranto, Omar Makimov Pallotta, Anna Papa, Paolo Passaglia, Irene Pellizzone, Sabrina Peron, Bilyana Petkova, Davide Petrini, Marina Pietrangelo, Federico Gustavo Pizzetti, Augusto Preta, Giorgio Resta, Francesca Rosa, Andrej Savin, Salvatore Scuto, Monica Alessia Senior, Stefania Stefanelli, Giulia Tiberi, Bruno Tonoletti, Emilio Tosi, Lara Trucco, Luca Vanoni, Gianluca Varraso, Silvia Vimercati, Thomas Wischmeyer, Paolo Zicchittu

**MediaLaws - Rivista di diritto dei media è una rivista quadrimestrale telematica, ad accesso libero, che si propone di pubblicare saggi, note e commenti attinenti al diritto dell'informazione italiano, comparato ed europeo.**

La rivista nasce per iniziativa di Oreste Pollicino, Giulio Enea Vigevani, Carlo Melzi d'Eril e Marco Bassini e raccoglie le riflessioni di studiosi, italiani e stranieri, di diritto dei media.

I contributi sono scritti e ceduti a titolo gratuito e senza oneri per gli autori. Essi sono attribuiti dagli autori con licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 633/1941).

Il lettore può utilizzare i contenuti della rivista con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare menzionando la fonte e, laddove necessario a seconda dell'uso, conservando il logo e il formato grafico originale.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La qualità e il rigore scientifici dei saggi della Rivista sono garantiti da una procedura di *double-blind peer review* affidata a un comitato di esperti per la valutazione individuato secondo criteri di competenza e rotazione e aggiornato ogni anno.

## MediaLaws - Rivista di diritto dei media Regolamento per la pubblicazione dei contributi

1. “MediaLaws – Rivista di diritto dei media” è una rivista telematica e ad accesso aperto che pubblica con cadenza quadrimestrale contributi attinenti al diritto dell’informazione.
2. Gli organi della rivista sono il Comitato di direzione, il Comitato scientifico e il Comitato degli esperti per la valutazione. L’elenco dei componenti del Comitato di direzione e del Comitato scientifico della rivista è pubblicato sul sito della stessa ([rivista.medialaws.eu](http://rivista.medialaws.eu)). Il Comitato degli esperti per la valutazione è sottoposto ad aggiornamento una volta l’anno.
3. La rivista si compone delle seguenti sezioni: ”Saggi”, “Note a sentenza” (suddivisa in “Sezione Europa”, “Sezione Italia” e “Sezione comparata”), “Cronache e commenti” e “Recensioni e riletture”. I singoli numeri potranno altresì ospitare, in via d’eccezione, contributi afferenti a sezioni diverse.
4. La sezione “Saggi” ospita contributi che trattano in maniera estesa e approfondita un tema di ricerca, con taglio critico e supporto bibliografico.
5. La sezione “Note a sentenza” ospita commenti alle novità giurisprudenziali provenienti dalle corti italiane, europee e straniere.
6. La sezione “Cronache e commenti” ospita commenti a questioni e novità giuridiche di attualità nella dimensione nazionale, europea e comparata.
7. La sezione “Recensioni e riletture” ospita commenti di opere rispettivamente di recente o più risalente pubblicazione.
8. La richiesta di pubblicazione di un contributo è inviata all’indirizzo di posta elettronica [submissions@medialaws.eu](mailto:submissions@medialaws.eu), corredata dei dati, della qualifica e dei recapiti dell’autore, nonché della dichiarazione che il contributo sia esclusiva opera dell’autore e, nel caso in cui lo scritto sia già destinato a pubblicazione, l’indicazione della sede editoriale.
9. La direzione effettua un esame preliminare del contributo, verificando l’attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.
10. In caso di esito positivo, la direzione procede ad assegnare il contributo alla sezione opportuna.
11. I saggi sono inviati alla valutazione, secondo il metodo del doppio cieco, di revisori scelti dall’elenco degli esperti per la valutazione della rivista secondo il criterio della competenza, della conoscenza linguistica e della rotazione. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore. La direzione garantisce l’anonimato della valutazione.
12. La direzione comunica all’autore l’esito della valutazione.  
Se entrambe sono positive, il contributo è pubblicato.  
Se sono positive ma suggeriscono modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell’autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. La direzione si riserva la facoltà di sottoporre il contributo così come modificato a nuova valutazione, anche interna agli organi della rivista. Se solo una valutazione è positiva, con o senza modifiche, la direzione si riserva la facoltà di trasmettere il contributo a un terzo valutatore. Se entrambe le valutazioni sono negative, il contributo non viene pubblicato.
13. Per pubblicare il contributo, l’Autore deve inviare una versione definitiva corretta secondo le regole editoriali della rivista pubblicate sul sito della stessa, un abstract in lingua italiana e inglese e un elenco di cinque parole chiave. Il mancato rispetto dei criteri editoriali costituisce motivo di rigetto della proposta.
14. Le valutazioni vengono archiviate dalla direzione della rivista per almeno tre anni.
15. A discrezione della direzione, i saggi di autori di particolare autorevolezza o richiesti dalla direzione possono essere pubblicati senza essere sottoposti alla procedura di referaggio a doppio cieco ovvero essere sottoposti a mero referaggio anonimo, previa segnalazione in nota.

## Saggi

- 11 **Data protection[ism]**  
Vincenzo Zeno-Zencovich
- 19 **Unione europea, libertà e pluralismo dei mezzi di informazione nella proposta di Media Freedom Act**  
Filippo Donati
- 31 **Framing the Facebook Oversight Board: Rough Justice in the Wild Web?**  
Andrea Buratti
- 49 **Voto elettronico e Costituzione (note sparse su una questione ad oggi controversa)**  
Alberto Randazzo
- 81 **Dimenticare, rievocare, rappresentare: dove conduce la via dell'oblio**  
Maria Romana Allegri
- 124 **From the “right to delisting” to the “right to relisting”**  
Federica Giovanella
- 145 **Considerazioni sul divieto di pubblicità occulta nell'*influencer marketing***  
Angela Mendola
- 166 ***Peer – to – peer lending*: Tra disintermediazione e nuova intermediazione finanziaria**  
Cristina Evangelia Papadimitriu
- 180 **Consenso informato e impiego delle tecnologie. Implicazioni per il diritto pubblico e (auspicabile) ibridazione delle pratiche di cura**  
Caterina Di Costanzo
- 196 **La proposta di regolamento europeo in materia di Intelligenza Artificiale: verso una “discutibile” tutela individuale di tipo *consumer-centric* nella società dominata dal “pensiero artificiale”**  
Daniela Messina

- 232 **Verso l'European Media Freedom Act: la strategia europea contro le minacce al pluralismo e all'indipendenza dei media da una prospettiva *de iure condendo***  
Ylenia Maria Citino

## Note a sentenza

- 253 **La meta-informazione privilegiata: il giornale di domani e gli abusi di mercato**  
Marco Ventoruzzo
- 261 **Diritto all'immagine e alla riservatezza dell'ex calciatore**  
Andrea Fedi
- 270 **The relationship between European law and German law regarding the protection of the right to be forgotten as a fundamental right: the right to oblivion in the judgement of the German Constitutional Court “Right to be forgotten I” from a comparative point of view**  
Carloalberto Giusti - Filippo Luigi Giambrone

## Cronache

- 286 **La tutela del pluralismo nel nuovo Testo unico sui servizi di media audiovisivi**  
Ottavio Grandinetti
- 295 **The role of the Venice Commission in democracy oversight through the Internet**  
Cesare Pinelli
- 302 ***Predictive policing*: dal disincanto all'urgenza di un ripensamento**  
Simone Lonati

---

**317** *Lo strengthened Code of Practice on Disinformation: un'altra pietra della nuova fortezza digitale europea?*

Matteo Monti

**322** *Intelligenza Artificiale e dati di qualità: la tecnologia come valido alleato*

Maria Grazia Peluso

**338** *Google Analytics e GDPR. Possibili soluzioni di un equilibrio instabile*

Valerio Lubello

**349** *Free flow of information - Il contrasto alla disinformazione in tempi di guerra*

Liliana Ciliberti

## **Recensioni**

**408** *Recensione di Jacopo Ciani Sciolla, "Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune"*

Ludovica Paseri

## **Essays**

- 11 Data protection[ism]**  
Vincenzo Zeno-Zencovich
- 19 European Union, media freedom and pluralism in the Media Freedom Act proposal**  
Filippo Donati
- 31 Framing the Facebook Oversight Board: Rough Justice in the Wild Web?**  
Andrea Buratti
- 49 E-voting and constitutional law**  
Alberto Randazzo
- 81 Forgetting, recalling, representing: where the way of oblivion leads**  
Maria Romana Allegri
- 124 From the “right to delisting” to the “right to relisting”**  
Federica Giovanella
- 145 Reflections on the prohibition of hidden advertising in influencer marketing**  
Angela Mendola
- 166 Peer – to – peer lending. Disintermediation or new financial intermediation?**  
Cristina Evanghelia Papadimitriu
- 180 Informed consent and use of technologies. Implications for public law and (desirable) hybridization of care practices**  
Caterina Di Costanzo
- 196 The proposal for an EU regulatory framework on Artificial Intelligence: towards a “questionable” *consumer-centric* individual protection in a society dominated by the “artificial thought”.**  
Daniela Messina

- 232 Towards the European Media Freedom Act: the European strategy against threats to pluralism and media independence from a *de jure condendo* perspective**  
Ylenia Maria Citino

## **Case notes**

- 253 Thoughts on journalism and market abuse**  
Marco Ventoruzzo
- 261 Right to own image and to privacy of the former football champion**  
Andrea Fedi
- 270 The relationship between European law and German law regarding the protection of the right to be forgotten as a fundamental right: the right to oblivion in the judgement of the German Constitutional Court “Right to be forgotten I” from a comparative point of view**  
Carloalberto Giusti - Filippo Luigi Giambrone

## **Comments**

- 286 The protection of pluralism in the new Italian Law on Audiovisual Media**  
Ottavio Grandinetti
- 295 The role of the Venice Commission in democracy oversight through the Internet**  
Cesare Pinelli
- 302 Predictive policing: a critical analysis**  
Simone Lonati
- 317 The strengthened Code of Practice on Disinformation: another rock in the European digital fortress?**  
Matteo Monti

**322 Artificial Intelligence and data quality:  
technology as a valuable ally**

Maria Grazia Peluso

**338 Google Analytics and GDPR: a strained  
relationship**

Valerio Lubello

**349 Free flow of information - The fight  
against disinformation in times of war**

Liliana Ciliberti

**Book reviews**

**408 Review to Jacopo Ciani Sciolla, “Il  
pubblico dominio nella società della  
conoscenza. L'interesse generale al  
libero utilizzo del capitale intellettuale  
comune”**

Ludovica Paseri



---

*Sono stati sottoposti a referaggio a doppio cieco i contributi di: Maria Romana Allegri, Andrea Buratti, Ylenia Maria Citino, Caterina Di Costanzo, Federica Giovanella, Angela Mendola, Daniela Messina, Cristina Evangelia Papadimitriu, Alberto Randaazzo.*

*Su determinazione della direzione, sono inoltre stati sottoposti a referaggio anonimo i contributi di: Filippo Donati, Simone Lonati e Vincenzo Zeno Zencovich.*

---

# Saggi

# DimENTICARE, RIEVOCARE, RAPPRESENTARE: DOVE CONDUCE LA VIA DELL'OBLIO

Maria Romana Allegri

## Abstract

Il diritto all'oblio va oggi inteso come diritto di ottenere la rettifica, la contestualizzazione, l'aggiornamento e addirittura la deindicizzazione o la cancellazione dei propri dati personali presenti *online*, al fine di assicurare una rappresentazione corretta e attuale della propria identità personale. Questo scritto esamina il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte di Cassazione per definire, nel corso di circa un decennio, i contorni di un diritto (o di uno strumento?) dalle molteplici sfaccettature e per questo assai sfuggente, che si trova in costante rapporto dialettico con il diritto collettivo a ricercare e ricevere informazioni. Fra incongruenze, ripensamenti e contraddizioni, la giurisprudenza sembra ultimamente aver trovato almeno alcuni elementi di convergenza nel bilanciamento fra pretese di tutela dei diritti della personalità e libertà di stampa.

The right to be forgotten is now conceived as the right to obtain the rectification, contextualization, updating and even de-indexing or deletion of personal data available *online*, in order to ensure a correct and current representation of one's personal identity. This paper examines the argumentative path followed by the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and the Court of Cassation to define, over the course of about a decade, the contours of a right (or an instrument?) with multiple facets and therefore very elusive, which is in constant dialectical relationship with the collective right to seek and receive information. Among inconsistencies, second thoughts and contradictions, the jurisprudence seems to have recently found at least some elements of convergence in the balance between claims for the protection of personal rights and freedom of the press.

## Sommario

1. Dall'essere dimenticati all'essere correttamente rappresentati: un percorso tortuoso. - 2. Il diritto all'oblio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. - 3. La realizzazione del diritto all'oblio nell'Unione europea attraverso lo strumento della deindicizzazione: giurisprudenza creativa e nodi da sciogliere. - 4. L'oblio è un diritto

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio "a doppio cieco".

---

o uno strumento? Le ambiguità del GDPR. - 5. La regionalizzazione della deindicizzazione: una tutela inefficace? - 6. Richieste di deindicizzazione e dati “sensibili”: qualche restrizione alla discrezionalità del motore di ricerca. - 7. Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione. - 8. Conclusioni.

## **Parole chiave**

diritto all’oblio – dati personali – motori di ricerca – deindicizzazione – anonimizzazione

---

## **1. Dall’essere dimenticati all’essere correttamente rappresentati: un percorso tortuoso**

Internet ha comportato un mutamento profondo nella rappresentazione sociale della personalità individuale e nelle modalità di interferenza nella sfera privata: navigando in Rete ciascuno lascia delle “tracce digitali” che possono essere trattate al fine di ricostruire la personalità e identità del loro titolare<sup>1</sup>. Infatti, grazie ai moderni algoritmi di ricerca, sempre più raffinati e performanti, «piccoli dettagli insignificanti della nostra vita *online* si uniscono, costruendo profili omnicomprensivi del nostro essere ed avere. La peculiarità dei nostri tempi è poter sopperire alla frammentarietà dell’informazione tramite l’immenso potere di aggregazione degli algoritmi di ricerca ...»<sup>2</sup>. Quindi, il diritto individuale che oggi, nell’era di Internet, deve essere riconosciuto e tutelato, è quello di poter mantenere il controllo di tali frammenti, di consentire consapevolmente che altri ne facciano un uso conforme alla volontà della persona cui i dati si riferiscono, di opporsi ai trattamenti indesiderati, di poter cancellare le tracce digitali ritenute fuorvianti rispetto alla rappresentazione veritiera di sé o che semplicemente si desidera tenere nascoste a tutti o ad alcuni, di rendere irreperibili di quei dati e informazioni che hanno perso interesse con il trascorrere del tempo. Ed ecco, allora, che si va progressivamente affermando il cosiddetto diritto all’oblio<sup>3</sup>, «inteso come diritto dell’individuo a ottenere la rettifica, la contestualizzazione, l’aggiornamento progres-

---

<sup>1</sup> S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, spec. 27-32.

<sup>2</sup> S. Leucci, *Diritto all’oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca*, in questa *Rivista*, 1, 2017, 116 ss., spec. 118.

<sup>3</sup> Fra i moltissimi studi sul diritto all’oblio si vedano: M. Bassini, *Internet e libertà di espressione. Profili costituzionali e sovranazionali*, Roma, 2019, spec. 315 ss.; S. Bonavita, *Le ragioni dell’oblio*, in *Cyberspazio e diritto*, 1, 2017, 85 ss.; F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, 12, 2014, 1101 ss.; G. Finocchiaro, *La memoria della rete e il diritto all’oblio*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 3, 2010, 391 ss.; T.E. Frosini, *Diritto all’oblio e Internet*, in *Federalismi.it*, 1, 2014, 1 ss.; S. Martinelli, *Diritto all’oblio e motori di ricerca*, Milano, 2017; E. Gabrielli (a cura di), *Il diritto all’oblio*, Napoli, 1997; M. Mezzanotte, *Il diritto all’oblio: contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; S. Pietropaoli, *La rete non dimentica. Una riflessione sul diritto all’oblio*, in *Ars interpretandi*, 1, 2017, 67 ss.; F. Pizzetti (a cura di), *Il caso del diritto all’oblio*, Torino, 2013; F. Sassano, *Il diritto all’oblio tra Internet e mass media*, Frosinone, 2015; A. Sirotti Gaudenzi, *Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, Rimini, 2017; E. Stradella, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?*, in *Rivista Aic*, 4, 2016, 1 ss.; A. Vesto, *La tutela dell’oblio tra intimità e condivisione senza filtri*, in questa *Rivista*, 2, 2018, 105 ss..

sivo nel tempo e, in taluni casi, addirittura la deindicizzazione e la cancellazione dei propri dati personali dal web, al fine di assicurare una rappresentazione corretta e attuale della propria identità»<sup>4</sup>. Poiché, però, in riferimento all'ambiente *online* «il confine tra ciò che va definito diritto all'oblio e ciò che va definito diritto all'identità personale risulta molto spesso indecifrabile ... appare oramai più corretto parlare (e, dunque, ragionare) di diritto alla c.d. identità dinamica dell'interessato, e cioè di diritto a che la propria identità, che viene resa pubblica attraverso i media, sia sempre costantemente aderente alla realtà, e dunque non solo aggiornata all'attualità ma eventualmente anche protetta attraverso la rimozione di informazioni non più attuali o di interesse pubblico»<sup>5</sup>.

In questo senso, il termine oblio appare fuorviante, perché suggerisce l'idea della dimenticanza, mentre in talune risultanze giurisprudenziali, come si vedrà, la pretesa dell'individuo appare piuttosto connessa all'essere correttamente ricordato e rappresentato. Si tratta allora di un diritto "all'identità personale digitale"<sup>6</sup>, che non è rivolto affatto a cancellare il passato, quanto piuttosto a proteggere il presente<sup>7</sup>, in quanto ha sovente per oggetto informazioni che, nel momento del loro accadimento, essendo caratterizzate dall'interesse pubblico alla loro conoscenza, erano state legittimamente rese pubbliche, ma che a distanza di tempo possono contribuire a restituire un'immagine alterata e distorta di quella persona. Non sempre, infatti, oblio e memoria sono antagonisti<sup>8</sup>: se l'effetto di Internet è quello di cristallizzare in un "eterno presente"

<sup>4</sup> G.E. Vigevani, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *Federalismi.it*, 2, 2014, 1 ss., spec. 1.

<sup>5</sup> F. Di Ciommo, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Il Foro Italiano*, 9, 2017, 1 ss., spec. 3.

<sup>6</sup> Il bene giuridico tutelato dal diritto in parola è quello dell'identità personale, fondato sugli artt. 2 e 22 Cost., che la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. 1, 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 9, 1985, 2212 ss.) ha definito in questi termini: «Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale». Secondo la medesima pronuncia, l'identità personale rappresenta «una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione». Sulla rilevanza costituzionale dell'identità personale si è espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 13 del 3 febbraio 1994, n.13: «Tra i diritti che formano il patrimonio irrettabile della persona umana, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, di cui il nome – enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 Cost. – rappresenta il primo e più immediato elemento caratterizzante, in quanto segno distintivo e identificativo della persona umana nella sua vita di relazione». Sull'identità personale si vedano: S. Nigro, *Il diritto all'identità personale*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato: anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2008, 113-129; G. Pino, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. Panetta (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006, 257 ss.; E.C. Raffiotta, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in *forumcostituzionale.it*, 28 gennaio 2010; V. Zeno-Zencovich, (voce) *Identità personale*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, vol. IX, Torino, 1993, 294 ss.

<sup>7</sup> F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, cit., 30.

<sup>8</sup> Sul rapporto fra oblio e memoria si veda M. Bianca, *Memoria ed oblio: due reali antagonisti?*, in questa

tutte le informazioni relative a una persona, senza esercitare alcuna funzione selettiva o critica<sup>9</sup>, proprio l'esigenza di preservarne nel tempo il ricordo, a beneficio della memoria collettiva, può consigliare di rendere meno evidenti o meno facilmente reperibili quelle informazioni che, riferendosi al passato e non essendo più aggiornate, posso risultare fuorvianti o inattendibili.

Il diritto all'oblio, che sorge dunque a tutela dell'identità personale e della reputazione individuale, può essere sacrificato soltanto nel caso in cui, per qualche ragione oggettiva, l'interesse pubblico per quella notizia si risvegli. Il rischio, però, è che la pretesa di oblio non si fondi su elementi immanenti all'informazione di cui si chiede la cancellazione (decorso del tempo, inattualità e sopraggiunta inutilità sociale dell'informazione), ma su una «una presunta, e soggettivamente connotata, trasformazione dell'individuo tale per cui l'autopercezione dello stesso rispetto alle proprie inclinazioni, orientamenti, condotte, risulterebbe alterata, mal rappresentata dall'informazione, dall'immagine, dall'elemento indicizzato in Rete»<sup>10</sup>.

Internet ha modificato le circostanze nelle quali sorge la pretesa dell'individuo di “essere dimenticato”. Se, in passato, all'epoca della sola carta stampata, il problema nasceva nel momento in cui un giornale pubblicava informazioni riferite ad avvenimenti di tanto tempo prima, riportando alla ribalta notizie di cui protagonisti auspicavano piuttosto la dimenticanza, oggi invece nessuna informazione pubblicata *online* scompare di per sé dalla disponibilità del pubblico, potendo essere reperita molto facilmente, anche senza volerlo, grazie all'attività dei motori di ricerca. Di conseguenza, cambiano i mezzi di tutela dei diritti individuali. Se, in passato, l'unico rimedio possibile era quello del risarcimento del danno reputazionale che la persona subiva per via della ri-pubblicazione di notizie riferite al passato, oggi invece ben più importante del risarcimento è il rimedio tecnologico tramite cui si mira ad ottenere una più difficoltosa reperibilità dell'informazione contestata. I sistemi possibili sono vari e, come si vedrà, variamente esaminati e indicati dalla giurisprudenza: la cancellazione dell'informazione dai siti Internet che la contengono (che però non esclude che qualcuno possa averne fatto copie private, da rimettere in circolazione successivamente); la contestualizzazione della notizia, in modo che le vicende del passato siano affiancate da informazioni più aggiornate, in grado di restituire al pubblico un quadro veritiero e attendibile del protagonista; l'anonimizzazione degli articoli pubblicati, così che le vicende riportate non siano più collegate all'identità del protagonista; la deindicizzazione, ad opera dei motori di ricerca, dei link ai siti contenenti le informazioni contestate, per far sì che quelle notizie non appaiano più a chi compie una ricerca a partire dal nome della per-

---

*Rivista*, 3, 2019, 23 ss.

<sup>9</sup> F. Di Ciommo, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. Cuffaro - R. D'Orazio - V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 351 ss., spec. 381: «Internet è non solo una immensa, sconfinata banca dati di informazioni, ma anche un luogo in cui i dati, qualsiasi dato, una volta immesso, viene riprodotto tante più volte quanto più interesse, per varie ragioni, suscita; sicché tale dato alla fine risulterà presente in Rete in diversi siti e in diverse forme contemporaneamente. E tutto ciò non per un giorno, una settimana o un anno, ma per sempre, o meglio sino a quando dal punto di vista tecnico ciò sarà possibile, e dunque fino a quando la Rete resterà ciò che è oggi».

<sup>10</sup> E. Stradella, *Cancellazione e oblio*, cit., 18.

sona interessata; infine – ultima “novità” giurisprudenziale – la deindicizzazione ad opera del motore di ricerca interno all’archivio *online* in cui la notizia è conservata<sup>11</sup>.

Nel prescegliere l’uno o l’altro sistema i giudici operano un bilanciamento fra il diritto della collettività a ricercare e ricevere le informazioni, con particolare attenzione alla libertà di stampa e alla connessa protezione degli archivi giornalistici *online* e il diritto dell’individuo a non subire lesioni sproporzionate nella sua sfera privata e reputazionale. Come si vedrà, però, a seconda dei casi particolari e della Corte giudicante, l’esito del bilanciamento può dare esiti variabili e non molto coerenti fra loro, tanto da far apparire la tutela giurisprudenziale del diritto all’oblio un percorso molto contorto e accidentato. Del resto, la normativa vigente non è affatto chiara, oscillando fra una qualificazione dell’oblio come diritto autonomo e un’altra per cui l’oblio non sarebbe altro che un “effetto collaterale” del diritto alla cancellazione dei dati oppure uno strumento di cui l’interessato può servirsi per realizzare diversi diritti connessi al sistema della *data protection*.

Un altro elemento di notevole incertezza è il rilievo che, nel giudizio della Corte investita della questione, va attribuito alla gravità del danno patito dal soggetto che rivendica l’oblio. Se, infatti, si aggancia la pretesa di oblio – o, *rectius*, l’applicazione di uno dei rimedi tecnologici attraverso cui il cosiddetto oblio può essere ottenuto – a una lesione della reputazione della persona interessata, è evidente che dalla gravità del pregiudizio subito dipende l’entità della pretesa e l’intensità della risposta, cioè il *quantum* di oblio che può essere ottenuto mediante l’applicazione di rimedi più o meno drastici. Questa è l’impostazione generalmente seguita dalla Corte EDU e in buona parte anche dalla nostra Corte di Cassazione. Invece, secondo l’impostazione seguita dalla Corte di giustizia dell’UE, basata sull’interpretazione e applicazione della direttiva 95/46/CE e successivamente del regolamento (UE) 2016/679, la concessione dell’oblio (nella forma della deindicizzazione) è una questione di trattamento di dati personali fondata sul principio del consenso dell’interessato il quale, essendo “proprietario” dei suoi dati, può revocare il consenso e chiederne la cancellazione senza necessità di dover dimostrare di aver subito alcun danno. È chiaro che questa differenza di impostazione iniziale non facilita un percorso comune da parte delle diverse Corti.

Le problematiche cui fin qui si è accennato emergono evidentemente dall’analisi della giurisprudenza sul diritto all’oblio. Nelle pagine che seguono, verrà dunque ripercorso l’iter argomentativo della Corte EDU, della Corte di giustizia dell’UE e della nostra Corte di Cassazione, mettendo in luce le analogie e le differenze ermeneutiche e gli elementi di maggiore novità e originalità nelle rispettive pronunce.

## **2. Il diritto all’oblio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo**

In varie occasioni a partire dal 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte

---

<sup>11</sup> Il rimedio della deindicizzazione “interna”, ad esempio, è stato disposto dalla Corte EDU nel caso *Biancardi v. Italy* (2021), confermando la decisione di Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161. Di questo si parlerà nei paragrafi successivi.

EDU) si è occupata di casi concernenti presunte violazioni dell'art. 8 CEDU derivanti dalla mancata cancellazione o anonimizzazione di articoli pubblicati su siti Internet che, secondo i ricorrenti, risultavano lesivi della loro reputazione. L'ottica privilegiata dalla Corte di Strasburgo è quella del rapporto fra la libertà di espressione, che include anche quella di ricevere e comunicare informazioni ai sensi dell'art. 10 CEDU, e il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare protetto dall'art. 8 CEDU. Il bilanciamento fra questi diritti deve avvenire, secondo la Corte, nel rispetto dei criteri elaborati nel corso degli anni e riassunti nella sentenza *Axel Springer v. Germany* del 2012<sup>12</sup>: a) contributo della notizia a un dibattito di interesse generale; b) notorietà e ruolo sociale della persona interessata; c) precedente condotta della persona interessata; d) attendibilità delle informazioni e metodo utilizzato per ottenerle; e) contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione; f) gravità delle sanzioni comminate. Tendenzialmente, la Corte lascia alle giurisdizioni nazionali il compito di operare il bilanciamento nel rispetto di questi criteri, sostituendosi ad esse solo in caso di rilevante scostamento dai criteri stessi<sup>13</sup>. Non a caso, dunque, i sei "criteri Axel Springer" sono stati sempre richiamati nelle pronunce in tema di diritto all'oblio qui di seguito esaminate, pur con l'avvertenza che le diverse caratteristiche delle pubblicazioni *online* rispetto a quelle cartacee ne richiedono un'applicazione elastica e adeguata alle circostanze. Sta di fatto che, nella giurisprudenza della Corte EDU, il concetto di oblio (*rectius*, diritto alla cancellazione o all'anonimizzazione) è stato accostato principalmente a quello di reputazione e, più marginalmente, a quello di riservatezza, senza considerare affatto il profilo del corretto trattamento dei dati personali che invece, come si vedrà in seguito, costituisce il cardine su cui si è incentrato il ragionamento della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>14</sup>. Dunque, alla Corte EDU non interessa individuare chi sia il titolare del trattamento dei dati e quali siano le sue eventuali responsabilità, quanto piuttosto stabilire se, in ogni singola circostanza, considerando le variabili caso per caso, debba essere data preminenza ai diritti individuali della personalità o al diritto collettivo all'informazione. Valutazione che deve essere compiuta, come sempre accade nel ragionamento della Corte EDU, tenendo conto della necessità e proporzionalità delle misure limitative dei diritti fondamentali applicate a livello nazionale. In quest'ottica, e differentemente dall'impostazione seguita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, la gravità del danno recata all'interessato dalla pubblicazione indesiderata costituisce un elemento rilevante per determinare il bilanciamento fra diritti configgenti, anche se, come si vedrà, almeno nelle prime pronunce della Corte di Strasburgo, il *favor* per la libertà di espressione è evidente.

La questione del diritto all'oblio in relazione a pubblicazioni *online* è stata per la prima volta affrontata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2013 in *Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland*<sup>15</sup>. Nello specifico, il caso esaminato riguardava il ricorso di

<sup>12</sup> Corte EDU, Grand Chamber, *Axel Springer AG v. Germany*, ric. 39954/08 (2012).

<sup>13</sup> Corte EDU, *Axel Springer AG v. Germany*, par. 88: «Where the balancing exercise between those two rights has been undertaken by the national authorities in conformity with the criteria laid down in the Court's case-law, the Court would require strong reasons to substitute its view for that of the domestic courts».

<sup>14</sup> M. Bassini, *Internet e libertà di espressione*, cit., 348.

<sup>15</sup> Corte EDU, sez. IV, *Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland*, ric. 33846/07 (2013). Su questa sentenza



due avvocati polacchi che lamentavano il fatto che le Corti nazionali, in primo e in secondo grado di giudizio, pur riconoscendo il carattere diffamatorio di un articolo pubblicato su un quotidiano *online* e condannando per questo i responsabili in sede civile, non ne avevano disposto anche la rimozione da Internet, con la motivazione che la cancellazione dell'articolo dall'archivio *online* del giornale sarebbe equivalsa a una forma di censura incompatibile con il principio della libertà di stampa, quasi a voler riscrivere la storia. I ricorrenti, però, eccepivano che la protezione riconosciuta tradizionalmente agli archivi a stampa non poteva essere applicata anche a quelli *online*, poiché ogni nuova lettura dell'articolo accessibile tramite Internet equivaleva di fatto a una sua ripubblicazione. La Corte di Strasburgo, nell'evidenziare la necessità di operare un equo bilanciamento fra due diritti ugualmente protetti dalla CEDU, ha sottolineato il sostanziale contributo di Internet nel preservare e rendere disponibili al pubblico le informazioni, ribadendo quanto già affermato anni prima<sup>16</sup>, cioè che gli archivi di notizie «*constitute an important source for education and historical research, particularly as they are readily accessible to the public and are generally free*», considerando che «*while the primary function of the press in a democracy is to act as a “public watchdog”, it has a valuable secondary role in maintaining and making available to the public archives containing news which has previously been reported*»<sup>17</sup>. Dunque, per la Corte EDU non spetta alle autorità giudiziarie il compito di riscrivere la storia, impedendo al pubblico di accedere alle informazioni pubblicate in precedenza, anche se di contenuto diffamatorio<sup>18</sup>. Ciò considerato, la decisione dei giudici nazionali aveva correttamente rispettato il necessario e proporzionato bilanciamento fra i diritti protetti dall'art. 8 e dall'art. 10 della CEDU, tanto più che la stessa Corte d'Appello di Varsavia aveva precisato che, se solo il ricorrente lo avesse chiesto, sarebbe stato opportuno aggiungere un commento all'articolo *online* relativamente alla vicenda giudiziaria che ne aveva sancito il carattere diffamatorio<sup>19</sup>.

In questa decisione, la Corte ha confermato il tradizionale *favor* per la libertà di espressione rispetto a qualsiasi provvedimento dal sapore censorio, ritenendo l'eventuale riconoscimento del diritto alla cancellazione dell'articolo un rimedio sproporzionato in tal senso, poiché «l'intaccare gli archivi giornalistici on line viene visto come una ferita nella memoria collettiva, che priva gli storici di una fonte diretta, non importa se contenente informazioni vere o false»<sup>20</sup>. Se, da un lato, è apprezzabile il fatto che

---

si vedano: L. De Grazia, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista Aic*, 4, 2013, 1 ss.; L. Nannipieri, *Il mantenimento di contenuti diffamatori negli archivi online dei quotidiani e la pretesa alla conservazione dell'identità digitale in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *medialaws.eu*, 9 dicembre 2013; G.E. Vigevani, *La Corte di Strasburgo non riconosce il diritto di rimuovere da un archivio telematico un articolo diffamatorio*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2013, 1011 ss.; G.E. Vigevani, *Identità, oblio, informazione e memoria*, cit.

<sup>16</sup> Già in *Times Newspapers Ltd (Nos 1 and 2) v. The United Kingdom*, ric. 3002/03 e ric. 23676/03 (2009), la Corte aveva sostenuto che gli archivi in Internet, inclusi quelli gestiti dagli organi di informazione, godono di protezione in virtù dell'art. 10 CEDU.

<sup>17</sup> Corte EDU, *Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland*, § 59.

<sup>18</sup> *Ivi*, § 65.

<sup>19</sup> È appena il caso di richiamare qui Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Foro it.*, 1, 2013, 306 ss., di cui si dirà più avanti, anch'essa vertente sul tema della contestualizzazione in luogo della cancellazione.

<sup>20</sup> G.E. Vigevani, *Identità, oblio, informazione e memoria*, cit., 5.

la Corte abbia riconosciuto che l'evoluzione tecnologica consente l'applicazione di correttivi a difesa dei diritti della personalità – come ad esempio la contestualizzazione e l'aggiornamento dell'articolo – inapplicabili alla stampa cartacea,<sup>21</sup> dall'altro «in una logica in cui la regola è la libertà di espressione, e l'eccezione è data dall'esercizio della pretesa alla conservazione dell'identità, ne scaturisce una tutela dell'archiviazione *online* ipertrofica rispetto alle finalità perseguite dalla stessa»<sup>22</sup>. Al contrario, si può eccepire che, se la finalità degli archivi *online* non è tanto (o soltanto) quella di informare, bensì quella di costituire un valido strumento educativo o di ricerca storica, la loro automatica riconducibilità all'art. 10 CEDU può essere messa in dubbio, anche in considerazione delle diverse modalità d'uso di Internet rispetto agli archivi tradizionali<sup>23</sup>. Inoltre, si può discutere dell'efficacia del rimedio della correzione (o contestualizzazione o aggiornamento) dell'articolo *online* mediante la successiva aggiunta di un *post scriptum*, stante il fatto che l'articolo nella sua versione originaria può essere stato riprodotto altrove – su altri siti Internet o in archivi al di fuori di Internet – ed essere comunque reso disponibile al pubblico in tale forma<sup>24</sup>.

Pochi anni dopo, in *Fuchsman v. Germany*<sup>25</sup>, la Corte è ritornata su una questione analoga, con analogo esito. Nel caso di specie il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 8 della CEDU, per il fatto che il giudice nazionale gli aveva rifiutato il rimedio della cancellazione, o almeno della anonimizzazione, di un articolo pubblicato nella versione *online* del *New York Times*, che a suo dire pregiudicava la sua reputazione, poiché la notizia si basava su semplici supposizioni e non su fatti comprovati. Il ricorrente aggiungeva, inoltre, che il suo caso era analogo a quello considerato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Google Spain* del 2014 e che quindi egli avrebbe avuto anche il diritto a ottenere dal gestore del motore di ricerca la deindicizzazione dei link all'articolo contestato. La Corte di Strasburgo, però, ha rifiutato di considerare quest'ultimo profilo, per il fatto che il rimedio della deindicizzazione non era stato precedentemente richiesto al giudice nazionale. Riguardo agli altri motivi del ricorso, invece, la Corte EDU ha sostanzialmente condiviso il ragionamento del giudice nazionale che, nel rifiutare la cancellazione e persino l'anonimizzazione dell'articolo, che certamente avrebbe rappresentato un rimedio di minor impatto sulla libertà di espressione rispetto alla cancellazione, aveva eccepito: 1) la sussistenza di un rilevante interesse pubblico sia riguardo alla conoscenza della notizia, anche per via del ruolo sociale del ricorrente, sia riguardo alla sua facile reperibilità in Internet; 2) l'assenza di affermazioni polemiche o insinuazioni nell'articolo; 3) il fatto che l'autore dell'articolo

<sup>21</sup> G.E. Vigevani, *La Corte di Strasburgo*, cit., 1013.

<sup>22</sup> L. Nannipieri, *Il mantenimento*, cit., 5.

<sup>23</sup> *Ibid.* Secondo R.C. Post, *Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere*, in *Duke Law Journal*, 67(5), 2018, 981 ss., spec. 1048, Google ha creato un archivio mobile corrispondente all'intera rete Internet, il cui scopo è in qualche modo paragonabile a quello degli archivi librari, cioè quello di fornire al pubblico i mezzi per accedere ad informazioni, conoscenza, istruzione, esperienza estetica e intrattenimento.

<sup>24</sup> L. Nannipieri, *Il mantenimento*, cit., 6.

<sup>25</sup> Corte EDU, sez. V, *Fuchsman v. Germany*, ric. 71233/13 (2017). Commenta la sentenza E. Mazzanti, *Vecchio sospetto di reato e diritto all'oblio. A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4, 2018, 215 ss.

avesse previamente avvisato il ricorrente della pubblicazione della notizia e quest'ultimo avesse invece aspettato più di un anno prima di presentare il ricorso al giudice, dimostrando così di non ritenere intollerabile il pregiudizio alla sua reputazione; 4) l'esigenza di tutelare gli archivi *online*, in quanto importanti strumenti di informazione, istruzione e ricerca storica. Dunque, la Corte EDU ha ritenuto che il bilanciamento operato dal giudice nazionale fra i diritti protetti dagli artt. 8 e 10 della CEDU fosse avvenuto correttamente, in modo rispettoso dei criteri evidenziati dalla Corte stessa nella sua precedente giurisprudenza in materia<sup>26</sup>.

Nuovamente questa sentenza ha segnato la netta prevalenza del diritto collettivo all'informazione rispetto al diritto individuale all'oblio, pur mancando di distinguere con chiarezza i due piani temporali distinti su cui si articola il diritto all'informazione: da un lato, il tempo presente, ossia le vicende che hanno fatto tornare di attualità fatti accaduti in passato, di cui la collettività ha diritto di essere informata; dall'altro, il tempo passato, cioè le vicende storiche ormai trascorse, il cui ricorso viene preservato grazie alla funzione svolta dagli archivi *online*<sup>27</sup>.

La richiesta di anonimizzazione delle notizie pubblicate in Internet, che certamente lede la libertà di espressione in misura minore rispetto alla loro cancellazione, ha costituito il tema centrale del caso deciso dalla Corte EDU l'anno successivo. In *M. L. and W. W. v. Germany*<sup>28</sup> la Corte ha esaminato il ricorso presentato da due persone per il fatto che la Corte federale di giustizia, ribaltando la sentenza della Corte di appello, aveva rigettato la loro richiesta di anonimizzazione dei dati personali (nome e immagine) riportati in articoli pubblicati nella versione *online* di un settimanale e nel sito Internet di un'emittente radiofonica, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza delle vicende di cui i ricorrenti si erano resi protagonisti. In particolare, i rilievi del giudice nazionale si soffermavano sul fatto che le notizie riguardanti la commissione di reati fanno parte della storia contemporanea che i media hanno la responsabilità di riferire, che l'interesse pubblico per la vicenda è graduato in relazione alla gravità o straordinarietà del fatto, che quindi nei casi di grande rilevanza l'interesse della collettività a ricevere e ricercare le informazioni prevale sui diritti della personalità dei protagonisti della vicenda, e che infine i colpevoli di gravi crimini non possono avere alcuna aspettativa legittima di "essere dimenticati". Tuttavia, avendo scontato la pena conseguente alla loro condanna per omicidio e preparandosi al reinserimento sociale, i ricorrenti lamentavano il perdurante stigma cui continuavano ad essere sottoposti per via della reperibilità dei loro dati personali negli articoli pubblicati molti anni prima, ma ancora disponibili *online*. Il giudizio della Corte EDU è stato sostanzialmente in linea con quello emesso dal giudice tedesco: nel caso concreto, considerando la relativa notorietà dei protagonisti della vicenda (la vittima era un famoso attore), il perdurante

---

<sup>26</sup> Tali criteri, riassunti nel § 34 della sentenza, sono i seguenti: «*the contribution to a debate of public interest; the degree to which the person affected is well-known; the subject of the news report; the prior conduct of the person concerned; the method of obtaining the information and its veracity; and the content, form and consequences of the publications*».

<sup>27</sup> Così anche E. Mazzanti, *Vecchio sospetto di reato*, cit., 218.

<sup>28</sup> Corte EDU, sez. V, *M. L. and W. W. v. Germany*, ric. 60798/10 e ric. 65599/10 (2018). Su questa sentenza si veda C. Morini, *Il bilanciamento tra diritto all'oblio, libertà di espressione e conservazione della memoria collettiva in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in questa *Rivista*, 3, 2018, 370 ss.

interesse pubblico di conoscenza (tenuto in vita anche dai ripetuti tentativi avanzati negli anni dai ricorrenti per ottenere una revisione del processo) e l'intento non diffamatorio degli articoli (che si attenevano semplicemente alle risultanze processuali), il rifiuto dei giudici nazionali di concedere il rimedio dell'anonimizzazione non poteva essere ritenuto una violazione dell'art. 8 CEDU. Sebbene, infatti, dopo aver scontato la pena i condannati abbiano il diritto di non essere continuamente obbligati a confrontarsi con le loro azioni passate, anche in vista della loro reintegrazione nella società, e sebbene la cancellazione del nome dei protagonisti sia meno pregiudizievole per la libertà di espressione della cancellazione dell'intero articolo, in virtù dell'art. 10 CEDU i giornalisti e gli editori sono liberi di decidere, nel rispetto dell'etica professionale, quali informazioni anche personali debbano essere pubblicate al fine di rendere la notizia comprensibile e attendibile. Pur senza approfondire il tema come forse avrebbe meritato, la Corte ha anche accennato al fatto che la decisione più favorevole alla garanzia della libertà di espressione rispetto ai diritti individuali protetti dall'art. 8 CEDU sia stata determinata dal fatto che la richiesta di anonimato era stata rivolta ai *publisher* delle notizie – protetti nel loro «vital role of “public watchdog”»<sup>29</sup> – e non magari ai motori di ricerca, che amplificano gli effetti della diffusione delle informazioni e che, quindi, possono essere gravati da obblighi più stringenti rispetto agli editori<sup>30</sup>. In tempi più recenti, l'atteggiamento della Corte sembra essere divenuto meno incline a favorire la preservazione della libertà di espressione rispetto ai diritti individuali. Il caso *Hurbain v. Belgium*<sup>31</sup> rappresenta in qualche modo il punto di svolta rispetto alla precedente giurisprudenza. Anche qui, come in *M. L. and W. W. v. Germany*, il *thema decidendum* ha riguardato la richiesta di anonimizzazione di un articolo pubblicato vent'anni prima, in cui veniva riportato il nome completo di un automobilista autore di un incidente stradale mortale. Però, a differenza dei casi precedenti, in questa circostanza la Corte non è stata adita dal protagonista della vicenda che reclamava il suo diritto alla riservatezza e all'integrità della propria reputazione, essendo passato molto tempo da quei fatti, bensì dal direttore responsabile della testata giornalistica *online* che aveva pubblicato l'articolo, il quale, condannato in sede civile dai giudici nazionali a cancellare il nome del protagonista della notizia, lamentava la lesione della libertà di espressione e di stampa, protetta dall'art. 10 CEDU. Quindi, in questo caso i termini della questione si presentano rovesciati rispetto ai casi precedenti – un giudice nazionale che dispone il rimedio dell'anonimizzazione in favore del protagonista della vicenda e il direttore della testata che ricorre contro questa decisione – e questo può avere in qualche modo influenzato l'esito del giudizio. Oltre all'ampio lasso di tempo

<sup>29</sup> Corte EDU, *M. L. and W. W. v. Germany*, § 89.

<sup>30</sup> Corte EDU, *M. L. and W. W. v. Germany*, § 97: «because of this amplifying effect on the dissemination of information and the nature of the activity underlying the publication of information on the person concerned, the obligations of search engines towards the individual who is the subject of the information may differ from those of the entity which originally published the information. Consequently, the balancing of the interests at stake may result in different outcomes depending on whether a request for deletion concerns the original publisher of the information, whose activity is generally at the heart of what freedom of expression is intended to protect, or a search engine whose main interest is not in publishing the initial information about the person concerned, but in particular in facilitating identification of any available information on that person and establishing a profile of him or her».

<sup>31</sup> Corte EDU, sez. III, *Hurbain v. Belgium*, ric. 57292/16 (2021).

intercorso fra la pubblicazione dell'articolo e la richiesta di anonimizzazione, caratteristica presente anche nei casi precedenti, ciò che sembra avere avuto il peso maggiore nella decisione della Corte è il fatto che le persone coinvolte nell'accaduto – tanto l'autore del reato quanto la vittima – erano prive di rilievo pubblico, a differenza del caso *M. L. and W. W. v. Germany*, in cui la vittima era un famoso attore.

Dunque, la Corte ha considerato, da un lato, il *chilling effect* sulla libertà di stampa derivante dagli obblighi di anonimizzazione, così come il rischio di alterare l'integrità degli archivi *online*<sup>32</sup> e, dall'altro, il fatto che «the right to keep archives available to the public online is not an absolute right but must be balanced against the other rights at stake»<sup>33</sup>. Inoltre, condividendo la posizione dei giudici nazionali, la Corte ha preso in esame e ritenuto inadeguati, al fine di tutelare il diritto del protagonista della vicenda a non essere permanentemente agganciato a un *virtual criminal record*, eventuali altri rimedi diversi dall'anonimizzazione<sup>34</sup>: l'aggiornamento della notizia mediante l'aggiunta di informazioni ulteriori e più aggiornate, che però non avrebbe impedito la permanente stigmatizzazione dell'autore dell'omicidio stradale; la deindicizzazione della notizia ad opera del motore di ricerca, possibile in astratto, ma in concreto non richiesta dal protagonista della vicenda; infine la deindicizzazione ad opera dello stesso editore dell'articolo, mediante l'apposizione di un *noindexing tag*, rimedio richiesto in alternativa alla cancellazione del nome, che però l'editore non aveva messo in pratica. In conclusione, la Corte ha ritenuto che l'obbligo di anonimizzazione dell'articolo imposto dal giudice nazionale rappresentasse un'adeguata modalità di bilanciamento fra diritti confliggenti e che, dunque, non rappresentava una violazione dell'art. 10 CEDU<sup>35</sup>. La Corte, tuttavia, si è dimostrata consapevole del fatto che questa decisione avrebbe potuto essere interpretata come un'imposizione agli editori *online* di obblighi di “manutenzione” sistematica dei propri archivi, al fine di procedere spontaneamente alla progressiva anonimizzazione delle notizie risalenti a molto tempo prima e non più di rilevante interesse pubblico. Per questo, nella parte conclusiva della sentenza la Corte ha voluto specificare chiaramente l'assenza di tale obbligo: agli editori è richiesto di procedere in tal senso, sempre su base discrezionale, solo a seguito di specifiche richieste da parte dei protagonisti degli articoli<sup>36</sup>.

La sentenza, però, è stata accompagnata dall'opinione dissenziente del giudice Pavli, che ha evidenziato come, nel caso di specie, il diritto alla riservatezza della persona interessata potesse essere più opportunamente tutelato mediante il sistema della deindicizzazione ad opera del motore di ricerca. Ciò consentirebbe di preservare nel con-

---

<sup>32</sup> Ivi, §§ 102-103.

<sup>33</sup> Ivi, § 104.

<sup>34</sup> Ivi, §§ 123-127.

<sup>35</sup> Ivi, § 132: «In the Court's view, the reasons given by the domestic courts were relevant and sufficient. It sees no strong reason which would require it to substitute its view for that of the domestic courts and to set aside the balancing exercise carried out by them. It therefore finds that the measure imposed can be regarded as proportionate to the legitimate aim pursued and as striking a fair balance between the competing rights at stake».

<sup>36</sup> Ivi, § 134: «its finding cannot be interpreted as entailing an obligation for the media to check their archives on a systematic and permanent basis. Without prejudice to their duty to respect private life at the time of the initial publication of an article, when it comes to archiving the article, they are required to carry out a check, and thus weigh the rights at stake, only if they receive an express request to that effect».

tempo l'integrità degli archivi dei giornali *online* che, come affermato dalla Corte stessa in *Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland*, costituiscono un importante strumento di istruzione e ricerca storica: «*in ratifying the balancing exercise carried out by the national courts, the judgment goes against an emerging but clear European consensus that right-to-be-forgotten claims in the online realm can, and should, be effectively addressed through deindexation of search engine results, while preserving the integrity of the original historical material – unless the privacy claimant can show that, for some exceptional reason, deindexation would not be sufficient or adequate in the specific cases*»<sup>37</sup>. La giusta preoccupazione del giudice Pavli è quella di preservare l'integrità degli archivi giornalistici, componente essenziale della libertà di stampa, tutelando però anche le aspettative di *privacy* delle persone protagoniste di fatti di cronaca del passato: da questo punto di vista, la deindicizzazione in luogo della anonimizzazione gli sembra essere il meccanismo più appropriato, a meno che il ricorrente stesso non eccepisca e dimostri la sua inadeguatezza.

Su queste basi, il 16 settembre 2021 la controversia è stata rinviata alla Grand Chamber, in applicazione dell'art. 43 della CEDU. Il giudizio è tuttora in corso. Un gruppo di sedici fra associazioni, fondazioni e organizzazioni di vario genere attive nel campo dei media sono state ammesse a intervenire nel processo presentando una memoria scritta, nella quale sostengono la necessità di sottoporre ad uno strettissimo test di proporzionalità qualsiasi interferenza nell'integrità degli archivi giornalistici, sottolineano che l'anonimizzazione degli articoli sia di ostacolo al lavoro di investigazione giornalistica e evidenziano l'importanza che anche informazioni risalenti a molto tempo addietro possano rimanere nella disponibilità del pubblico<sup>38</sup>.

La questione della deindicizzazione è di nuovo stata affrontata dalla Corte di Strasburgo nel caso *Biancardi v. Italy*<sup>39</sup> sebbene, come si vedrà, in termini diversi. Come in *Hurbain v. Belgium*, anche qui è stato il direttore responsabile di un periodico *online* ad adire la Corte EDU, ritenendo lesa la sua libertà di espressione protetta dall'art. 10 CEDU per il fatto che la Corte di Cassazione<sup>40</sup> lo aveva ritenuto civilmente responsabile per la permanenza *online* un articolo pubblicato molto tempo prima, relativo ad una rissa avvenuta in un ristorante e al conseguente processo penale, nonostante le persone protagoniste della vicenda ne avessero chiesto la deindicizzazione. In particolare, la Cassazione aveva ritenuto che l'illecito trattamento dei dati personali non consistesse nel contenuto dell'articolo pubblicato in sé, ma nel suo mantenimento *online* anche successivamente alla ricezione della diffida di parte: il ricorrente aveva infatti ommesso di deindicizzare i *tag* dell'articolo, permettendo così a chiunque di accedervi, semplice-

<sup>37</sup> Par. 2 dell'opinione dissenziente del giudice Pavli: «*In ratifying the balancing exercise carried out by the national courts, the judgment goes against an emerging but clear European consensus that right-to-be-forgotten claims in the online realm can, and should, be effectively addressed through deindexation of search engine results, while preserving the integrity of the original historical material – unless the privacy claimant can show that, for some exceptional reason, deindexation would not be sufficient or adequate in the specific cases*».

<sup>38</sup> Il documento completo è disponibile online su [article19.org](http://article19.org).

<sup>39</sup> Corte EDU, sez. I, *Biancardi v. Italy*, ric. 77419/16 (2021). Su questa sentenza si vedano: A. Malafronte, *Libertà di informazione e deindexing nel caso Biancardi c. Italia*, in *giustiziacivile.com*, 22 dicembre 2021, A. Sangiorgi, *La Corte di Strasburgo alla prova del diritto all'oblio: il caso Biancardi c. Italia*, in *unionedirittumani.it*, 30 novembre 2021.

<sup>40</sup> Cass. civ. I sez., 24 giugno 2016, n. 13161.

mente digitando in un motore di ricerca il nome del ristorante o del suo proprietario. La Corte di Strasburgo, in primo luogo, ha correttamente evidenziato la differenza fra questa e le precedenti pronunce, in quanto il caso *Biancardi* non riguardava il contenuto dell'articolo pubblicato né le modalità di pubblicazione né la semplice conservazione in Internet delle informazioni, quanto piuttosto la durata e la facilità di accesso ai dati personali, per il fatto che il ricorrente non aveva prontamente eseguito la deindicizzazione dell'articolo in seguito alla richiesta delle parti interessate. Infatti – ha proseguito la Corte – la deindicizzazione può essere effettuata anche da un editore, essendo il *noindexing* una tecnica utilizzata dai proprietari di siti web per dire al gestore di un motore di ricerca di non far apparire il contenuto di un articolo nei risultati di ricerca del motore<sup>41</sup>. Dunque, poiché l'obbligo di deindicizzazione del materiale può essere imposto non solo ai fornitori di motori di ricerca Internet, ma anche agli amministratori di archivi giornalistici o di giornali accessibili tramite Internet, correttamente la Corte di Cassazione aveva individuato la responsabilità del ricorrente nella mancata deindicizzazione. La Corte EDU ha quindi concluso che la decisione della Corte di Cassazione non era da considerarsi incompatibile con l'art. 10 CEDU, dato il danno reputazionale che il protagonista della vicenda – una persona priva di rilievo pubblico – aveva subito per via della lunga permanenza *online* dell'articolo contestato e dato il fatto che la semplice deindicizzazione, differentemente dalla cancellazione dell'articolo, costituisce una misura non sproporzionatamente lesiva della libertà di espressione<sup>42</sup>. Il principio veramente innovativo affermato da questa sentenza è che giornalisti (nello specifico, il direttore responsabile) ed editori *online* possono essere ritenuti civilmente responsabili qualora rifiutino la deindicizzazione dei contenuti pubblicati, il che significa di fatto imporre ad essi una forma di auto-censura. Una cosa, infatti, è chiedere al gestore di un motore di ricerca di operare la deindicizzazione, un'altra è aspettarsi che a ciò provvedano proprio coloro i quali hanno pubblicato quei contenuti. Inoltre, non sembra che la Corte consideri la possibilità che i soggetti su cui grava la responsabilità editoriale valutino discrezionalmente le circostanze, decidendo caso per caso per caso di operare o non operare la deindicizzazione in base ad alcuni parametri, quali ad esempio la notorietà dei protagonisti delle vicende, la permanenza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, il decorso del tempo, ecc. Sembra, piuttosto, che la responsabilità per mancata deindicizzazione possa derivare direttamente e automaticamente dal rifiuto della richiesta dell'interessato o dal ritardo nel soddisfarla. Nell'operare il bilanciamento nel senso della prevalenza del diritto alla reputazione individuale sul diritto collettivo ad essere informati, la Corte ha tenuto in considerazione soprattutto due elementi: il fatto che i protagonisti dell'articolo contestato erano persone private che non operavano in un contesto pubblico – e che dunque come tali potevano contare su una maggiore aspettativa di *privacy* – e il fatto che la richiesta da essi avanzata consisteva appunto nella semplice deindicizzazione e non nella rimozione dell'articolo. È chiaro che, nel tracciare una netta distinzione fra deindicizzazione, da un lato, e cancellazione o anonimizzazione, dall'altro, la Corte EDU ha considerato solo la prima un rimedio tendenzialmente compatibile con il principio di libertà di

---

<sup>41</sup> Corte EDU, *Biancardi v. Italy*, § 50.

<sup>42</sup> *Ivi*, § 70.

espressione, tanto da ritenerla non pregiudizievole per il ruolo di *public watchdog* della stampa. Sebbene questa sentenza non sembri aver suscitato finora grande interesse fra i commentatori, nemmeno in Italia, non manca chi esprime il timore che, come sua conseguenza, la prassi della deindicizzazione richiesta direttamente agli editori delle notizie si diffonda al punto tale da ledere gravemente la libertà di espressione giornalistica e soprattutto il diritto di ricercare le informazioni, considerando che i contenuti non indicizzati possono essere recuperati solo con grande difficoltà<sup>43</sup>.

### **3. La realizzazione del diritto all'oblio nell'Unione europea attraverso lo strumento della deindicizzazione: giurisprudenza creativa e nodi da sciogliere**

Come è noto, a livello di Unione europea il diritto all'oblio è stato per la prima volta sancito dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel caso *Google Spain*<sup>44</sup>, fondata sull'interpretazione e sull'applicazione dell'allora vigente direttiva 95/46/CE<sup>45</sup> e in particolare del suo art. 12, lett. b), secondo il quale « Gli Stati

<sup>43</sup> J. van de Kerkhof, *Biancardi v. Italy: a broader right to be forgotten*, in *strasbourgoobservers.com*, 7 gennaio 2022; A. Monti, *La Corte europea dei diritti umani riconosce il diritto a cancellare la storia*, in *repubblica.it*, 3 dicembre 2021.

<sup>44</sup> CGUE, Grande Sezione, C-131/12, *Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos* (2014). Fra i numerosi contributi pubblicati all'indomani della sentenza: M. Bassini, *Libertà di espressione e Internet*, cit., spec. 328 ss.; M. Bassini, *Google davanti alla Corte di Giustizia: il diritto all'oblio*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2014, 730 ss.; M. Bassini - O. Pollicino, *Reconciling right to be forgotten and freedom of information in the digital age. Past and future of personal data protection in the EU*, in *Diritto pubblico comparato e europeo*, 2, 2014, 640 ss.; L. Bugiolacchi, *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, 2016, 571 ss.; M.C. D'Arienzo, *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, 2, 2015, 1 ss.; L. De Grazia, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista Aic*, 4, 2013, 1 ss.; F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, 12, 2014, 1101 ss.; T.E. Frosini, *Diritto all'oblio e Internet*, in *Federalismi.it*, 1, 2014, 1 ss.; T.E. Frosini, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5, 2014, 563 ss.; S. Leucci, *Diritto all'oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca*, in questa *Rivista*, 1, 2017, 116 ss.; A. Palmieri-R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi quaderni del foro italiano*, 1, 2014, 1 ss.; R. Pastena, *Internet e privacy: una relazione complicata (A margine della sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014)*, in *Osservatorio Aic*, 2, 2014, 1 ss.; F. Pizzetti, *La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in *Federalismi.it*, 12, 2014, 1 ss.; O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5, 2014, 569 ss.; G. Resta-V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015; S. Ricci, *Le ricadute penali della sentenza della Corte di giustizia europea sul diritto all'oblio*, in *Cassazione penale*, 3, 2015, 1247 ss.; G.M. Riccio, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5, 2014, 753 ss.; S. Sica-V. D'Antonio, *La procedura di deindicizzazione*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5, 2014, 703 ss.; E. Stradella, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?*, in *Rivista AIC*, 4, 2016, 1 ss.; G.E. Vigevani, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *Federalismi.it*, 2, 2014, 1 ss..

<sup>45</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: [...] a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati». Quindi, in primo luogo la Corte ha spiegato le ragioni per le quali il gestore di un motore di ricerca come Google poteva essere qualificato come responsabile del trattamento ai sensi della direttiva<sup>46</sup> e, in secondo luogo, è pervenuta alla soluzione piuttosto “creativa” di riconoscere ai singoli il diritto di chiedere al gestore del motore di ricerca di operare la cosiddetta “deindicizzazione”<sup>47</sup>, in modo che le informazioni personali pubblicate *online*, ancorché non eliminate dal web, non possano essere facilmente reperite semplicemente effettuando una ricerca a partire dal nome della persona interessata. Infatti, il trattamento dei dati effettuato da un motore di ricerca può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, poiché consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l’elenco dei risultati che appaiono in seguito alla ricerca, informazioni su una moltitudine di aspetti della vita privata dell’interessato che, senza il motore di ricerca, non avrebbero potuto essere connesse tra loro affatto o solo con grande difficoltà; dunque, l’ingerenza nella vita privata dell’interessato risulta amplificata proprio per via dell’attività svolta dai motori di ricerca<sup>48</sup>.

Va precisato che a giudizio della Corte il diritto all’oblio – o, *rectius*, a ottenere la deindicizzazione – fondato sugli artt. 7 e 8 della *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*<sup>49</sup>, prescinde completamente dalla valutazione del pregiudizio che l’interessato eventualmente subisce in conseguenza della facile reperibilità delle informazioni contestate, agevolata dal motore di ricerca<sup>50</sup>, ed è piuttosto connesso al fatto che un trattamento inizialmente lecito di dati personali possa divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva 95/46/CE<sup>51</sup> «a motivo del fatto che tali informazioni appaiono,

---

<sup>46</sup> La risposta affermativa (CGUE, *Google Spain*, cit., §§ 21-44) si fonda sulla constatazione che il motore di ricerca svolge un trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2 lett. b della direttiva 95/46/CE nel momento in cui, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico, raccoglie dati personali, li estrae, li registra e li organizza successivamente nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, li conserva nei suoi server e, infine, li rende disponibili ai propri utenti. In tal modo, quindi, il motore di ricerca determina le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati.

<sup>47</sup> CGUE, *Google Spain*, cit., § 3 del dispositivo: «... il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita».

<sup>48</sup> Ivi, § 80.

<sup>49</sup> M. Frau, *L’evoluzione del diritto all’oblio nella rete Internet*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, Napoli, 2022, 147 ss., spec. 157: «Il fatto di individuare il principale fondamento costituzionale del diritto all’oblio nel rispetto della vita privata, anziché nel (solo) diritto alla protezione dei dati personali, non è un fatto di poco conto, poiché implica una base costituzionale più ampia e astrattamente anche più solida nel bilanciamento del diritto all’oblio con i diritti e gli interessi che possono entrare in conflitto con esso nell’ordinamento europeo multilivello».

<sup>50</sup> CGUE, *Google Spain*, cit. § 96.

<sup>51</sup> In particolare, con l’art. 6, par. 1, lett. c-e della direttiva 95/46/CE.

alla luce dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca»<sup>52</sup>. Dunque, questi aspetti devono essere valutati dapprima dal gestore del motore di ricerca e, in sede di eventuale ricorso, dall'Autorità nazionale responsabile per la tutela dei dati personali, per stabilire se la richiesta di deindicizzazione avanzata dal soggetto interessato debba o non debba essere accolta. Inoltre, la Corte ha stabilito che, sebbene in linea di principio i diritti dell'individuo derivanti dagli artt. 7 e 8 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* prevalgano non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico ad accedere alle informazioni, tutelato dall'art. 11 della medesima Carta, «così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi»<sup>53</sup>. La Corte, dunque, esprime una posizione di favore rispetto alla deindicizzazione, che necessita però di essere bilanciata nei casi concreti con l'interesse pubblico all'accessibilità delle informazioni. Giustamente è stato notato in proposito che, con queste premesse, «non è tanto l'interesse sociale, o l'interesse pubblico dell'informazione a renderla meritevole di sopravvivenza nel tempo, oltre e contro eventuali esigenze di oblio, ma è il carattere proprio del soggetto le cui informazioni sono disseminate, il suo rapporto con “il pubblico”, a determinare l'ampiezza del suo diritto all'oblio»<sup>54</sup>.

Infine, è rilevante la distinzione fra il trattamento dei dati da parte del gestore del motore di ricerca e quello effettuato dall'editore di una pagina web: quest'ultimo, infatti, può avvenire «esclusivamente a scopi giornalistici», beneficiando così della deroga dettata dall'art. 9 della direttiva 95/46 CE. Non si esclude, quindi, che l'interessato possa esercitare i propri diritti nei confronti del gestore del motore di ricerca, ma non anche dell'editore della pagina web, posto che i legittimi interessi che giustificano i diversi trattamenti possono essere differenti, così come differenti possono essere le conseguenze di tali trattamenti per la persona interessata<sup>55</sup>. Questa precisazione consente di osservare che la Corte in qualche modo sembra attribuire all'individuo la facoltà di scegliere il *quantum* di oblio che desidera ottenere, optando per la soluzione più radicale, ma anche dall'esito incerto, di chiedere la cancellazione delle informazioni che lo riguardano agli editori delle pagine web – che però possono sempre opporre la cosiddetta “eccezione giornalistica” – oppure per la soluzione meno drastica ma più agevole, consistente nell'accettare che le informazioni già pubblicate rimangano comunque disponibili *online*, sia pure più difficilmente reperibili in seguito alla deindicizzazione operata dal motore di ricerca. È evidente, allora, che diritto all'oblio e diritto alla cancellazione dei dati personali non solo non coincidono, ma possono essere esercitati indipendentemente l'uno dall'altro.

<sup>52</sup> CGUE, *Google Spain*, cit., § 94.

<sup>53</sup> Ivi, § 99.

<sup>54</sup> E. Stradella, *Cancellazione e oblio*, cit., 11.

<sup>55</sup> CGUE, *Google Spain*, cit., §§ 85-86.

La sentenza, molto studiata e commentata, ha suscitato fin da subito numerose critiche, soprattutto in ambito statunitense, in cui il diritto all'oblio è stato qualificato addirittura come una formidabile minaccia globale alla libertà di espressione<sup>56</sup> o come un esempio di *data imperialism*, attraverso cui l'UE cerca di esportare la propria ideologia<sup>57</sup>. Del resto, data la tutela praticamente incondizionata di cui la libertà di espressione gode nell'ordinamento americano in virtù del primo emendamento della Costituzione<sup>58</sup>, l'esclusione di responsabilità di tipo editoriale in capo ai prestatori di servizi digitali ai sensi della Section 230 del *Communication Decency Act* del 1996 e l'assenza di una normativa generale sulla *data protection*, le corti americane generalmente propendono per favorire la circolazione delle informazioni a scapito dell'interesse individuale, tanto da riconoscere protezione al diritto all'oblio solo in circostanze estreme<sup>59</sup>. Sebbene, infatti, anche nella giurisprudenza statunitense esistano pronunce che hanno riconosciuto il diritto alla *privacy* individuale in casi di "ridivulgazione" di vicende già precedentemente note, il diritto di informare e di essere informati mantiene una forte preminenza rispetto all'interesse ad essere dimenticati, che prevale solo nei casi in cui le informazioni divulgate causino un gravissimo pregiudizio all'interessato, solitamente connesso alla sua reputazione, e solo a condizione che non sussista un legittimo interesse pubblico alla loro conoscenza<sup>60</sup>. Una diversa soluzione verrebbe interpretata come una forma di responsabilità di tipo editoriale sui contenuti di terzi posta in capo ai fornitori di servizi via Internet, per via della quale verrebbe pregiudicato l'interesse del pubblico ad accedere ai contenuti; di qui la scelta di contenere i possibili effetti restrittivi sulla libertà di espressione derivanti dall'eventuale responsabilizzazione dei *content provider*<sup>61</sup>.

La questione che la dottrina americana considera generalmente cruciale è se Google e gli altri motori di ricerca siano oggi diventati, come già gli editori "tradizionali", una componente essenziale dell'infrastruttura comunicativa necessaria a sostenere il

<sup>56</sup> D.C. Nunziato, *The Fourth Year of Forgetting: The Troubling Expansion of the Right to Be Forgotten*, in *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 39(4), 2018, 1011 ss., spec. 1012.

<sup>57</sup> H. Criscione, *Forgetting the Right to be Forgotten: The Everlasting Negative Implications of a Right to be Dereferenced on Global Freedom in the Wake of Google v. CNIL*, in *Pace International Law Review*, 32(2), 2020, 315 ss., spec. 1012.

<sup>58</sup> La Costituzione americana non offre alcuna indicazione sul possibile bilanciamento fra la *freedom of speech* ed altri diritti costituzionalmente protetti, limitandosi a prevedere un categorico divieto per i pubblici poteri di limitare la libertà di espressione in qualsiasi modo. Ciononostante, nel corso del tempo la giurisprudenza ha elaborato alcuni indici che consentono di delimitare i contorni di tale diritto fondamentale. Viceversa in Europa, a partire dall'art. 10 CEDU, vengono esplicitamente riconosciute e tutelate le situazione giuridiche soggettive connesse alla libertà di espressione – a cominciare dalla libertà di ricercare e ricevere informazione e idee, nonché di comunicarle – e se ne prevedono le possibili limitazioni purché previste per legge, necessarie nel contesto di una società democratica e non tali da restringere eccessivamente l'esercizio del diritto in parola. Su questo, e più in generale sulla diversa qualificazione della libertà di espressione negli ordinamenti statunitense ed europeo, si veda M. Bassini, *Libertà di espressione e Internet*, cit., 163 ss. Si veda anche E. Andreoli, *Freedom of Speech e comunicazione digitale: spunti di riflessione dall'esperienza costituzionale statunitense*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, Napoli, 2022, 29 ss.

<sup>59</sup> R.C. Post, *Data Privacy*, cit., 1061.

<sup>60</sup> E. Stradella, *Cancellazione e oblio*, cit., 15.

<sup>61</sup> Sul regime giuridico applicabile ai prestatori di servizi via Internet nel contesto statunitense si veda l'accurata ricostruzione di M. Bassini, *Libertà di espressione e Internet*, cit., 112-132.

dibattito nella sfera pubblica<sup>62</sup>: nel considerare i motori di ricerca alla mera stregua di aziende private in cerca di profitto, la CGUE avrebbe mancato di riconoscere che «*the circulation of texts of common interest among strangers makes possible the emergence of a “public” capable of forming the “public opinion” that is essential for democratic self-governance*»<sup>63</sup>. Del resto, anche l'Avvocato Generale Niilo Jääskinen, nel suo parere del 25 giugno 2013 emesso in relazione al caso *Google Spain*, aveva evidenziato che «nella società contemporanea dell'informazione, cercare informazioni pubblicate su Internet tramite motori di ricerca costituisce uno degli strumenti più importanti per esercitare detto diritto fondamentale» (par. 131) e che quindi le procedure di deindicizzazione imposte ai motori di ricerca sarebbero in contrasto con il diritto all'informazione degli utenti di Internet. Forse è proprio per questa sostanziale svalutazione del ruolo degli intermediari digitali nella formazione del dibattito pubblico, come facilitatori della circolazione di contenuti, che la CGUE non ha preso in considerazione l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come base giuridica su cui fondare la sua decisione, quasi a voler sottolineare che il ruolo dei motori di ricerca, determinato unicamente da ragioni di profitto, non gode di protezione “costituzionale”<sup>64</sup>.

Tuttavia, a prescindere dal contesto storico-culturale da cui originano le critiche dei commentatori statunitensi, alcuni rilievi appaiono fondati, o comunque degni di attenzione, anche in un'ottica giuridica di stampo europeo. Fra questi, il fatto che la CGUE non abbia affatto spiegato la ragione per cui le informazioni personali contestate dal ricorrente meritassero l'oblio ai sensi della direttiva 95/46 CE – si trattava di informazioni inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento dei dati? – limitandosi ad affermare la non necessità di dimostrare il pregiudizio subito dall'interessato<sup>65</sup>: tuttavia, senza la qualificazione del danno riesce assai difficile giustificare l'affermazione per cui in linea di principio i diritti dell'individuo prevalgono sull'interesse del pubblico ad accedere alle informazioni e, quindi, sulla funzione democratica del *public discourse*, che ne presuppone l'integrità<sup>66</sup>. Del resto, negli Orientamenti adottati il 26 novembre 2014 dal Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati<sup>67</sup> proprio all'indomani della sentenza *Google Spain*, l'elemento del pregiudizio recato all'interessato era stato incluso, sia pure non in modo vincolante, fra i criteri da considerare nella decisione relativa alla deindicizzazione, nell'ottica del bilanciamento fra diritti e interessi contrapposti. E, come si è visto, la

<sup>62</sup> R.C. Post, *Data Privacy*, cit., 1016. In particolare, spec. 1046 l'A. scrive: «*democracies require a vigorous press in order to create a communicative infrastructure for the public sphere. The media circulate information that incites the common attention of strangers, and thus establish a public. Google unquestionably serves this purpose in an Internet age, even though Google does not itself speak in the traditional journalistic way. Google helps to create a “public” in the same manner as did the nineteenth- and twentieth-century press. For that reason, it implicates the same democratic values of freedom of expression as does the traditional press.*».

<sup>63</sup> R.C. Post, *Data Privacy*, cit., 981.

<sup>64</sup> Così M. Bassini, *Libertà di espressione e Internet*, cit., 337.

<sup>65</sup> E. Lee, *Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten*, in *UC Davis Law Review*, 49(2), 2016, 1017 ss., spec. 1033; R.C. Post, *Data Privacy*, cit., 998.

<sup>66</sup> R.C. Post, *Data Privacy*, cit., 1015.

<sup>67</sup> Documento 14/IT WP 225. Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE come organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata.

Corte europea dei diritti dell'uomo finora lo ha sempre considerato un elemento determinante nel giudizio di bilanciamento.

Ancora, la CGUE non ha chiarito in via generale in quali casi e circostanze il prevalente interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni richieda di mantenerle permanentemente accessibili e quando, invece, l'informazione sia da considerarsi non più rilevante a tal fine, optando piuttosto per il metodo della valutazione caso per caso, in considerazione della natura dei dati trattati e del loro carattere sensibile per la vita privata, nonché dell'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, variabile a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica<sup>68</sup>. Evidentemente questa lacuna è apparsa fin da subito rilevante, se il Gruppo di lavoro Articolo 29, negli Orientamenti già citati in precedenza, ha ritenuto opportuno esplicitare un elenco di tredici criteri generali – tuttavia non vincolanti – da tenere in considerazione nella valutazione.

L'ambiguità di fondo, come acutamente rilevato<sup>69</sup>, consisterebbe nel fatto che la sentenza non ha chiarito precisamente quale sia il reale fondamento del diritto all'oblio: se la cosiddetta *dignitary privacy* – cioè il diritto individuale alla protezione della propria reputazione e, più in generale, alla corretta rappresentazione della propria identità, fondato sull'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – oppure la cosiddetta *data privacy*, cioè il diritto dell'individuo a mantenere il controllo dei propri dati personali, fondata invece sull'art. 8 della Carta. In questo secondo caso, la logica “gestionale” sottesa al quadro giuridico europeo sul trattamento dei dati personali (oggi il vigente Regolamento UE 2016/679) sarebbe addirittura di ostacolo alla formazione e allo sviluppo del *public discourse*<sup>70</sup>.

Resta il fatto, deplorato quasi unanimemente<sup>71</sup>, del considerevole potere discrezionale affidato ai motori di ricerca che, in sede di valutazione delle richieste di deindicizzazione, hanno la primaria responsabilità di definire i contorni e i limiti del diritto all'oblio: in tal modo essi si trovano a rivestire un ruolo di valutazione dei contenuti simile a quello degli editori, che potrebbe anche condurre all'esercizio di una sorta di “censura privata” sulle informazioni da rendere disponibili al pubblico, incidendo sull'esercizio di diritti e libertà fondamentali<sup>72</sup>. A ciò si aggiunge la mancanza di trasparenza, variamente evidenziata, nelle procedure mediante le quali Google gestisce e valuta le

<sup>68</sup> CGUE, *Google Spain*, cit., § 81. Sul punto A. Forde, *Implications of the Right to Be Forgotten*, in *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, 18, 2015, 83 ss., spec. 107; E. Lee, *Recognizing Rights in Real Time*, cit., 1034-1035.

<sup>69</sup> R.C. Post, *Data Privacy*, cit.

<sup>70</sup> «The problem is that the conceptual architecture of Article 8 of the Charter (data privacy) makes sense in the context of the large agglomerations of data that government or commercial organizations accrete and use, whereas many ordinary human practices do not involve the collection of personal data for single specified scopes» (così R.C. Post, *Data Privacy*, cit., 1001). «Democracy presupposes that dialogue within public discourse is intersubjective rather than instrumental. The shared facts necessary for such dialogue are inconsistent with a legal order that would authorize individuals to withdraw personal data from circulation whenever they believe it desirable» (ivi, 1005). «The right to be forgotten is incompatible with public discourse because persons do not engage in public discussion for predetermined and “specified purposes”, and because the intersubjective field of public discourse is irreconcilable with the right of individual data subjects to “control” personal information “relating to” themselves» (ivi, 1008).

<sup>71</sup> M. Bassini, *Libertà di espressione e Internet*, cit., 339-342.

<sup>72</sup> E. Lee, *Recognizing Rights in Real Time*, cit., 1035; A. Forde, *Implications*, cit., 110-113.

richieste di deindicizzazione: si tratta infatti di un processo largamente discrezionale, tendenzialmente oscuro, operato da dipendenti anonimi di un'impresa privata, svolto esclusivamente mediante lo scambio di comunicazioni scritte, senza un efficace contraddittorio con l'interessato e soprattutto senza alcuna possibilità di intervento per gli editori dei contenuti deindicizzati, concluso con una decisione assistita da una motivazione estremamente succinta<sup>73</sup>.

Infine, una certa attenzione va posta sui reali effetti della deindicizzazione operata dai motori di ricerca, che ben poco hanno a che vedere con quelli eventualmente prodotti da rettifica, cancellazione congelamento dei dati, cui l'interessato avrebbe diritto ai sensi dell'art. 12 lett. b della direttiva 95/46/CE (e oggi ai sensi degli artt. 16 e 17 del vigente regolamento (UE) 2016/679). I contenuti deindicizzati, infatti, non vengono affatto rimossi dalle pagine web in cui erano stati originariamente pubblicati, ma risultano solo più difficilmente reperibili: anche se il nome del *data subject* non costituirà più una chiave di ricerca valida, i medesimi risultati potranno comunque comparire in seguito a una ricerca più accurata effettuata mediante ulteriori parole chiave. Quindi, il diritto all'oblio nella forma prevista dalla sentenza *Google Spain* è cosa ben diversa dal diritto ad ottenere la cancellazione dei dati personali: la deindicizzazione potrà evitare che un utente di Internet che faccia ricerche collegate al nome di una determinata persona si imbatta casualmente in informazioni che quella persona vorrebbe mantenere nascoste, ma non potrà evitare che quelle stesse informazioni vengano comunque reperite tramite ricerche più precise e mirate. Inoltre, anche qualora il motore di ricerca provveda alla deindicizzazione dei contenuti contestati da tutti i suoi domini europei, le informazioni potrebbero essere comunque raggiunte utilizzando le sue versioni extra-europee (per esempio, il dominio .com)<sup>74</sup>.

#### **4. L'oblio è un diritto o uno strumento? Le ambiguità del GDPR**

La decisione della CGUE in *Google Spain* è avvenuta nel corso del procedimento le-

<sup>73</sup> J.M. Chenou - R. Radu, *The "Right to Be Forgotten": Negotiating Public and Private Ordering in the European Union*, in *Business & Society*, 58(1), 2019, 74 ss., spec. 89; A. Guadamuz, *Developing a Right to be Forgotten*, in T.E. Synodinou - P. Jougleux - C. Markou - T. Prastitou (eds.), *EU Internet Law. Regulation and Enforcement*, Berlin, 2017, 59 ss., spec. 66-68; E. Lee, *Recognizing Rights in Real Time*, cit., spec. 1035-1044 e 1076-1078; M.R. Leiser, *"Private jurisprudence" and the right to be forgotten balancing test*, in *Computer Law & Security Review*, 39, 2020, 1 ss., spec. 4-5; R.C. Post, *Data Privacy*, cit., 1069-1070. In particolare, E. Lee, *Recognizing Rights in Real Time*, cit., 1066, qualifica Google «as a private administrative agency administering the right to be forgotten. As a private administrative agency, Google is exercising quasi-lawmaking, quasi-adjudicative, and quasi-enforcement powers in how it administers the right to be forgotten in the EU». Analogamente M.R. Leiser, *"Private jurisprudence"*, cit., 8-10, evidenzia il modello di *governance* ibrida in cui le autorità pubbliche delegano talune funzioni ad attori privati, così che Google può essere definito una sorta di agenzia amministrativa privata. Anche J.M. Chenou - R. Radu, *The "Right to Be Forgotten"*, cit., evidenzia il processo di ibridizzazione del potere nell'era digitale, che porta all'emersione di intermediari privati in posizione quasi monopolistica che esercitano diverse forme di autorità.

<sup>74</sup> A. Forde, *Implications*, cit., 112; R.H. Weber, *On the Search for an Adequate Scope of the Right to Be Forgotten*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 6(1), 2015, 2-10, spec. 6.

gislativo che ha poi portato all'approvazione del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (noto come *General Data Protection Regulation* o GDPR), influenzandone inevitabilmente il contenuto. Tuttavia, il GDPR ha rappresentato nei fatti un'occasione mancata per pervenire a una compiuta disciplina positiva del diritto all'oblio, direttamente applicabile in tutto il territorio dell'Unione<sup>75</sup>. La soluzione prescelta è stata infatti quella di inserire la locuzione "diritto all'oblio" fra parentesi accanto al titolo dell'art. 17 GDPR, già intitolato «Diritto alla cancellazione», come se il diritto all'oblio fosse un sinonimo oppure una "sottocategoria" del diritto alla cancellazione dei dati personali<sup>76</sup>. Invece, «soprattutto quando il diritto all'oblio viene leso da una pubblicazione a stampa, e cioè cartacea, l'esercizio del diritto a chiedere la mera cancellazione del dato personale non è assolutamente idoneo a tutelare l'interessato e cioè ad evitargli di subire, o continuare a subire, il danno. E questo perché, come evidente, una volta che la pubblicazione a stampa è stata realizzata e diffusa, la cancellazione semplicemente non risulta efficace»<sup>77</sup>. E nemmeno nel caso di pubblicazioni *online* l'oblio si realizza efficacemente attraverso la cancellazione, perché spesso «il semplice aggiornamento della notizia, la sua rettifica o la sua migliore contestualizzazione tutela il diritto all'oblio senza bisogno di sacrificare troppo l'interesse alla libera fruizione dell'infinito archivio di notizie che è Internet»<sup>78</sup>.

Anche volendo ridurre il diritto all'oblio al mero diritto alla deindicizzazione ad opera dei motori di ricerca, seguendo la via tracciata dalla sentenza *Google Spain*, permane la radicale differenza rispetto alla cancellazione dei dati, posto che con la deindicizzazione i dati personali non vengono affatto cancellati, ma solo trattati in modo diverso (*rectius*, più limitato). Il campo di applicazione dell'art. 17 GDPR è infatti significativamente più ampio di quello del diritto alla deindicizzazione, poiché non è ristretto ai soli motori di ricerca, riguarda tutti i dati personali e non solo il nome e cognome dell'interessato, e non è necessariamente connesso alla perdita di interesse pubblico nei confronti di notizie pubblicate in passato per via del decorso del tempo<sup>79</sup>. Proprio

<sup>75</sup> A. Iannotti Della Valle, *Il diritto all'oblio "preso meno sul serio" alla luce della sentenza Google/CNIL della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Rivista Aic*, 2, 2020, 495 ss., spec. 510. Per F. Di Ciommo, *Il diritto all'oblio (oblito)*, cit., spec. 2, la disciplina del diritto all'oblio nel GDPR è deludente «perché vi è il rischio che in ossequio alle nuove norme, se non interpretate nel modo giusto, si possa finire per svuotare (almeno parzialmente) di contenuto il concetto stesso di diritto all'oblio – almeno per come declinato negli ordinamenti giuridici europei di matrice civilistica – in quanto, per l'appunto, se lo si ritenesse mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o comunque ricompreso in quest'ultimo, il diritto all'oblio perderebbe gran parte della sua connotazione tipica (su cui infra), attorno alla quale invece, per opera pretoria, negli ultimi lustri, si sono riconosciuti all'interessato anche (quanto meno) il (fondamentale) diritto alla deindicizzazione (c.d. *delisting*) dai motori di ricerca di Internet dei contenuti considerati illeciti, il diritto alla anonimizzazione del dato (che così perde la sua qualifica di personale) e il diritto all'esatta contestualizzazione del dato non più attuale che sia messo a disposizione del pubblico». Per M. Frau, *L'evoluzione del diritto all'oblio*, cit., 158, la disciplina del diritto all'oblio nel GDPR rappresenta «una soluzione piuttosto pilatesca e fuorviante».

<sup>76</sup> Nella proposta originaria, poi emendata, l'art. 17 era rubricato «*Right to be forgotten or right to erasure*» (diritto all'oblio o alla cancellazione). La congiunzione avversativa certamente non avrebbe facilitato l'interpretazione della norma. V. F. Di Ciommo, *Il diritto all'oblio (oblito)*, cit., 1.

<sup>77</sup> F. Di Ciommo, *Il diritto all'oblio (oblito)*, cit., 3.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> M. Ovčák Kos, *The Right to Be Forgotten and the Media*, in *Lexonomica*, 11(2), 2019, 195 ss., spec. 202.

per questo, l'art. 17 GDPR, nel definire i casi in cui l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati<sup>80</sup> – come peraltro già previsto dalla previgente direttiva 95/46/CE – nulla dice riguardo alle condizioni di applicabilità della deindicizzazione: non vi sono indicazioni riferite al limite temporale superato il quale l'interesse pubblico per una notizia possa considerarsi svanito né sulle ipotesi in cui i diritti dell'interessato prevalgono sul diritto della collettività ad essere informati né sulla protezione degli archivi *online* né sullo specifico ruolo svolto dai motori di ricerca e sulla loro attitudine ad essere considerati titolari dei trattamenti<sup>81</sup>.

A tale ultimo proposito, anzi, il par. 2 dell'art. 17 GDPR contiene un'ulteriore ambiguità<sup>82</sup>. Secondo tale disposizione, il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che stanno trattando i medesimi dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali<sup>83</sup>. Il titolare del trattamento, dunque, potrebbe essere tanto il gestore del motore di ricerca – che quindi dovrebbe informare della richiesta di deindicizzazione non solo gli altri motori di ricerca, ma anche i gestori di tutti i siti web che hanno pubblicato le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione – quanto un qualsiasi sito web che ha pubblicato le informazioni per le quali il titolare chiede la cancellazione, che dovrebbe informare di tale richiesta tutti gli altri siti web che ospitano i medesimi contenuti, nonché tutti i motori di ricerca, affinché procedano alla deindicizzazione<sup>84</sup>. La disposizione in commento non fa alcuna distinzione fra

---

<sup>80</sup> Secondo l'art. 17 GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei seguenti casi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non esiste alcun altro motivo legittimo per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori. Alcuni di questi casi – ad esempio, l'ipotesi di illecito trattamento dei dati oppure di dati raccolti al fine di offrire servizi a soggetti minori – non hanno nulla a che vedere con il diritto all'oblio (che non dipende affatto dall'illiceità del trattamento), a riprova che oblio e cancellazione sono due fattispecie distinte. Per giunta,

<sup>81</sup> F. Di Ciommo, *Il diritto all'oblio (oblito)*, cit., 4.

<sup>82</sup> Su cui F. Di Ciommo, *Diritto alla cancellazione*, cit., 358-360.

<sup>83</sup> Il considerando 66 non fa che aggravare tale ambiguità, nel momento in cui considera questo obbligo di comunicazione una “estensione” del diritto di cancellazione, che servirebbe a «rafforzare il “diritto all'oblio” nell'ambiente *online*».

<sup>84</sup> Secondo S. Zanini, *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *Federalismi.it*, 15, 2018, 1 ss., spec. 14-15, poiché il considerando 66 riferisce l'obbligo di informativa al «titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali», deve intendersi che sia obbligato a informare i terzi delle richieste di cancellazione solo il soggetto che originariamente ha inserito i dati personali in Internet; il motore di ricerca, invece, rientrerebbe fra i soggetti terzi che ricevono l'informativa (tesi suffragata dal riferimento esplicito a concetti quali «link, copia o riproduzione» di dati personali) e che solo in quel momento diverrebbe anch'esso titolare del trattamento, avendo acquisito solo allora la consapevolezza di stare trattando dati anche personali oggetto di richieste di cancellazione. Secondo questa ricostruzione, il GDPR avrebbe voluto introdurre un nuovo meccanismo di raccordo fra siti Internet e motori di ricerca, a parziale correzione di quanto sancito dalla CGUE in *Google Spain*, per via del quale la deindicizzazione operata dal motore di ricerca non deriverebbe primariamente dalla richiesta del soggetto interessato, bensì dall'informativa ricevuta dall'originario titolare del trattamento. A p. 20 l'A. precisa infatti: «La chiave per la corretta interpretazione della rubrica legis dell'art. 17



le diverse categorie di titolari di trattamento e fra i diversi oneri gravanti su di loro né precisa a quali conseguenze il titolare del trattamento andrebbe incontro qualora non ottemperasse a tale obbligo di comunicazione. Per fortuna, l'obbligo di comunicazione è stato esplicitamente assoggettato a una clausola di "condizionalità tecnologica", per la quale le misure, anche tecniche, da adottare per ottemperarvi devono essere ragionevoli e devono tenere conto della tecnologia disponibile. Nonostante questa precisazione, che certamente alleggerisce la responsabilità gravante sugli intermediari digitali e conferisce loro un certo "margine di manovra" discrezionale, permane l'incertezza sul corretto comportamento che essi devono tenere e sulle conseguenze di un eventuale comportamento inerte o omissivo.

Il par. 3 dell'art. 17 GDPR elenca le ipotesi in cui il diritto alla cancellazione dei dati (e quindi anche il diritto alla deindicizzazione?) non opera. Fra questi, rileva soprattutto quello previsto *sub a*), cioè quanto il trattamento dei dati sia necessario «per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione». Questa eccezione di per sé è ben più ampia da quella che era prevista dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE, relativa al trattamento dei dati per esclusivi scopi giornalistici, stante il fatto che il diritto alla libertà di espressione e di informazione non è solo connesso all'attività giornalistica, ma è un diritto della collettività generalmente intesa e quindi tanto dei singoli individui quanto degli intermediari digitali che a vario titolo contribuiscono alla diffusione delle informazioni. Tuttavia, il GDPR non offre alcuna indicazione utile all'interprete per applicare in concreto questa eccezione, determinando il punto di bilanciamento fra diritti confliggenti. Si tratta di un *vulnus* assai significativo soprattutto per il fatto che il regolamento europeo presuppone la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri dell'UE e non richiede una normativa nazionale di attuazione ed esecuzione. In aggiunta a ciò, appare piuttosto incongruo che la medesima eccezione non si applichi anche agli altri "diritti dell'interessato" previsti dal GDPR, come quello di rettifica (art. 16), di limitazione del trattamento (art. 18) e di opposizione al trattamento (art. 21). Quindi, «mentre il diritto alla cancellazione e il diritto all'oblio subiscono una contrazione laddove si scontrano con l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e

---

"Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)", seguendo il ragionamento esposto in trattazione, pare celarsi proprio nel dettato del paragrafo 2. Ciò che si è voluto riconoscere tra parentesi e virgolette è qualcosa che solo in parte risulta assimilabile al "diritto all'oblio" fino ad oggi inteso (ovvero diritto a richiedere direttamente ai motori di ricerca *online* l'eliminazione dalle loro pagine di risultati di link – deindicizzazione – che rimandino verso contenuti non più rilevanti che li riguardano personalmente). Come a dire: al paragrafo 2 si parla (anche) di deindicizzazione dei dati da parte dei motori di ricerca, ma non nei termini usati dalla Corte di Giustizia. Il regolamento (UE) 679/16, all'art. 17, non sta positivizzando quel diritto all'oblio, ma qualcosa di parzialmente diverso. Il soggetto interessato, infatti, non può rivolgersi direttamente al motore di ricerca, né per richiedere la deindicizzazione, né per ottenere la cancellazione dei dati». La tesi è interessante e certamente avrebbe il merito di ricondurre alla coerenza il dettato piuttosto criptico dell'art. 17 GDPR, ma la prassi applicativa non fornisce riscontri in tal senso: nessuna Autorità nazionale o europea ha mai eccepito il fatto che le numerosissime richieste di deindicizzazione rivolte ai motori di ricerca – Google *in primis* – non siano state precedute da richieste di cancellazione dei dati agli originari titolari del trattamento (se non altro, perché non è sempre agevole individuare a chi sia da ricondurre la responsabilità della originaria pubblicazione *online* delle informazioni). Inoltre, se l'intento del GDPR fosse stato davvero quello indicato dall'A., e quindi se la richiesta di cancellazione rivolta all'originario titolare del trattamento fosse condizione necessaria per ottenere la deindicizzazione da parte del motore di ricerca, non si capisce per quale motivo il par. 2 dell'art. 17 non abbia previsto alcuna conseguenza in caso di inottemperanza all'obbligo di informativa.

d'informazione, in caso di diritto di rettifica e di diritto alla limitazione del trattamento questo limite non opera in quanto non previsto dalle relative norme applicabili»<sup>85</sup>.

La cosiddetta “eccezione giornalistica”, già prevista dalla direttiva 95/46/CE all'art. 9, è sancita esplicitamente anche dall'art. 85 GDPR secondo cui «Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria» (par. 1) e per questo «Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe» alla normativa generale, «qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione» (par. 2). Va notato che nell'attuale formulazione dell'art. 85 è scomparso l'avverbio “esclusivamente” presente nell'art. 9 della direttiva, lasciando così intendere che, al fine dell'applicabilità del regime derogatorio, non è necessario che gli scopi giornalistici siano esclusivi, ma semplicemente sussistenti. Dunque, un trattamento di dati effettuato da un titolare con finalità giornalistiche, non necessariamente esclusive, ostacolerebbe la realizzazione del diritto all'oblio per la persona cui i dati trattati si riferiscono. E non va trascurato, fra l'altro, che la delega affidata al diritto degli Stati membri potrebbe tradursi in discipline nazionali dissimili su una questione di fondamentale importanza quale il rapporto fra diritti individuali e libertà di informazione, con buona pace della vocazione all'uniformità che un regolamento europeo di per sé recherebbe.

Per giunta, il Considerando 153, che avrebbe funzioni esplicative rispetto all'art. 85, contiene ulteriori elementi di incertezza. Innanzitutto, si precisa che le deroghe e le esenzioni alla disciplina generale sul trattamento dei dati personali possono applicarsi ai trattamenti effettuati “unicamente” a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Ora, al di là del dubbio sul fatto che “esclusivamente” e “unicamente” possano essere considerati sinonimi in questo contesto, sta di fatto che il Considerando 153 sembra recuperare in qualche modo la dimensione dell'esclusività: come considerare, allora, le notizie diffuse da intermediari digitali che, accanto alle finalità giornalistiche, perseguono anche finalità collaterali, quali ad esempio la profilazione degli utenti e la diffusione di pubblicità targhettizzata? In secondo luogo, la frase conclusiva del considerando 153 specifica che «Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo». Ma quanto estesamente deve essere interpretata la nozione di giornalismo? Può arrivare ad includere la diffusione di informazioni di interesse pubblico latamente intese, indipendentemente dal soggetto che opera tale diffusione, comprendendo quindi anche i siti internet non equiparabili a testate giornalistiche telematiche, *social network* e persino motori di ricerca, che in effetti svolgono un ruolo chiave in tal senso? È chiaro che, di questo passo, si arriverebbe a impedire del tutto la realizzazione del diritto all'oblio, se la “nozione estesa” di giornalismo dovesse essere considerata prevalente. Riguardo alle modalità diverse dalla deindicizzazione attraverso le quali, in base alla già ricordata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto all'o-

<sup>85</sup> F. Di Ciommo, *Diritto alla cancellazione*, cit., 368.

blio può essere realizzato (per esempio, la contestualizzazione o l'aggiornamento della notizia, oppure la sua anonimizzazione, in modo che l'informazione rimanga a disposizione del pubblico pur senza l'indicazione del nome dei protagonisti dei fatti), va rilevato che altri articoli del GDPR possono fungere, di volta in volta, da adeguata base normativa, sebbene nessuno di questi sia esplicitamente collegato al diritto all'oblio<sup>86</sup>. Per esempio, l'art. 16 GDPR, rubricato «Diritto di rettifica», per cui l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali che lo riguardano, quando questi siano inesatti, ovvero la loro integrazione qualora risultino incompleti (cosa che può avvenire anche per via dell'evoluzione di determinate vicende di cronaca)<sup>87</sup>. Oppure l'art. 18 GDPR, dedicato al «Diritto di limitazione del trattamento», che prevede varie ipotesi<sup>88</sup> in cui l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento una limitazione del trattamento dei dati (considerando che rimedi quali l'anonimizzazione, nonché la stessa deindicizzazione, possono essere considerate forme di limitazione del trattamento dei dati). O, infine, l'art. 21 GDPR, intitolato «Diritto di opposizione», che al par. 1 prevede il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche nel caso in cui il trattamento sia stato effettuato lecitamente dal titolare (come appunto avviene nel caso del motore di ricerca che indicizza le informazioni o dell'editore *online* che pubblica notizie di cronaca): l'opposizione dell'interessato fa sì che il titolare del trattamento debba astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato (come potrebbe avvenire, ad esempio, se il trattamento dei dati è avvenuto per scopi giornalistici) oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Dunque, al di là della specificazione contenuta fra parentesi nel titolo dell'art. 17, non sembra che il GDPR abbia voluto in alcun modo riconoscere un autonomo diritto soggettivo all'oblio, ma abbia semplicemente previsto vari strumenti a tutela dei diritti dell'interessato, di modo che il trattamento dei suoi dati personali non risulti sproporzionatamente invasivo in relazione ai diversi interessi di volta in volta in gioco<sup>89</sup>. La natura giuridica

<sup>86</sup> F. Di Ciommo, *Diritto alla cancellazione*, cit., 372-374.

<sup>87</sup> Va detto, però, che l'*incipit* del considerando 65 sembra fare una distinzione fra diritto all'oblio e diritto alla rettifica, trattandoli come diritti in qualche modo correlati, ma diversi: «Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il “diritto all'oblio” se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento».

<sup>88</sup> Le ipotesi previste dall'art. 18 GDPR sono: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Ai fini dell'attuazione del diritto all'oblio, rileva particolarmente l'ipotesi *sub d*).

<sup>89</sup> Così F. Di Ciommo, *Diritto alla cancellazione*, cit., 353, a proposito dell'intera categoria dei “diritti dell'interessato” prevista dal GDPR agli artt. da 16 a 21: per l'A., vengono erroneamente elevati al rango di diritti soggettivi quelli che sono piuttosto «strumenti procedurali che concernono tutti il medesimo

del diritto all'oblio continua, dunque, a rimanere piuttosto sfuggente.

Per concludere, non può sottacersi del fatto che, soprattutto in ambiente statunitense, l'impianto generale del GDPR è generalmente criticato per via della preminenza garantita alle aspettative di *privacy* dell'individuo rispetto ai diritti dei *publishers* di mantenere in circolazione le informazioni, a beneficio del diritto della collettività ad essere informata<sup>90</sup>. Per esempio, nell'ipotesi in cui l'interessato chieda la cancellazione dei propri dati al titolare del loro trattamento (identificando quest'ultimo nel gestore del sito che ha pubblicato le informazioni), graverebbe sul titolare l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo di tale richiesta, qualora non intendesse ottemperarvi (art. 12, par. 5, GDPR). Ancora, l'art. 18 GDPR consente all'interessato di ottenere una limitazione del trattamento dei suoi dati prima ancora che vengano completati l'accertamento sulla legittimità del trattamento o la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui l'interessato chiede la cancellazione (o la deindicizzazione) dei dati. Infine – e questa forse è la carenza più significativa – per i *publishers* delle informazioni di cui l'interessato chiede la deindicizzazione non è prevista alcuna possibilità di intervento nel procedimento di valutazione e decisione rimesso alla responsabilità del gestore del motore di ricerca.

## **5. La regionalizzazione della deindicizzazione: una tutela inefficace?**

Come già detto, la sentenza *Google Spain* della CGUE, ancorata al principio dello stabilimento del titolare del trattamento dei dati (cioè il gestore del motore di ricerca) nel territorio degli Stati membri dell'Ue, suggeriva che la realizzazione del diritto all'oblio nella forma della deindicizzazione dovesse riguardare solo le filiali del motore di ricerca operanti in tale ambito territoriale. Tuttavia, già il Gruppo di lavoro Articolo 29 evidenziava negli Orientamenti pubblicati a novembre 2014 (§ 20) che «le decisioni di cancellazione dall'elenco dei risultati devono essere attuate in modo da garantire una tutela efficace e completa di tali diritti e da impedire che le normative dell'UE possano essere facilmente eluse. In tal senso, secondo la sentenza, limitare ai domini dell'UE la rimozione dall'elenco dei risultati, a motivo del fatto che gli utenti tendono ad accedere ai motori di ricerca mediante i rispettivi domini nazionali, non può ritenersi un mezzo sufficiente per tutelare in modo soddisfacente i diritti degli interessati. Nella pratica ciò implica che, in ogni caso, la cancellazione dall'elenco dei risultati deve valere per tutti i domini pertinenti, .com incluso».

Ciò ha incoraggiato l'Autorità francese competente per la protezione dei dati personali – *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL) – a tentare di ottenere dalla CGUE in via pregiudiziale un'implementazione del diritto alla deindicizzazione che

---

interesse (quello al corretto trattamento dei dati personali) e che risultano, al più, catalogabili nella tradizionale categoria delle azioni a tutela di un diritto soggettivo». A sostegno della tesi, l'A. evidenzia anche il fatto che la lesione dolosa o colposa di tali presunti diritti soggettivi, che in realtà non sono tali, non prevede il risarcimento del danno subito dal loro titolare.

<sup>90</sup> Sul punto D.C. Nunziato, *The Fourth Year*, cit., 1056-1059.

coinvolgesse tutti i domini riferibili a Google a livello internazionale<sup>91</sup>. Tuttavia, nel 2019 in *Google v. CNIL*<sup>92</sup> la Corte ha ribadito che tanto la direttiva 95/46/CE quanto il regolamento (UE) 2016/679, attualmente vigente, non possono trovare applicazione al di fuori del territorio dell'Unione<sup>93</sup> e che, pertanto, il gestore di un motore di ricerca non può essere tenuto a procedere ad una deindicizzazione in tutte le sue versioni, ma solo in quelle attive negli Stati membri dell'Unione<sup>94</sup>, tanto più che molti Paesi terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso rispetto ad esso<sup>95</sup>. Tale affermazione, però, può apparire incoerente con l'impianto del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679), che dichiaratamente «si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione»<sup>96</sup>. In effetti, solo le filiali del motore di ricerca operanti negli Stati membri dell'Unione (ad esempio, Google.it) possono considerarsi titolari del trattamento stabiliti nel territorio dell'Unione, ma il motore di ricerca effettua un unico trattamento di dati, che quindi risultano accessibili anche al di fuori dell'UE, e non tanti trattamenti separati per ciascuna delle sue filiali. Nel privilegiare il principio dello stabilimento del titolare del trattamento, allora, la Corte ha trascurato di soffermarsi sul fatto che la disciplina del regolamento (UE) 2016/679 è stata pensata per essere applicabile anche ai trattamenti effettuati all'esterno dell'Unione.

A tale proposito è stata messa in luce una certa superficialità nel ragionamento della Corte, per via della carente attenzione agli aspetti tecnologici connessi al funzionamento dei motori di ricerca, che renderebbe di fatto poco efficace la deindicizzazione limitata al solo territorio dell'Unione, stante la facilità con cui chiunque, tramite l'uti-

<sup>91</sup> D.C. Nunziato, *The Fourth Year*, cit., 1033-1040; M.J. Reymond, *The Future of the European Union "Right to be Forgotten"*, in *Latin American Law Review*, 2, 2019, 81 ss., spec. 87-90.

<sup>92</sup> CGUE, Grande Sezione, C-507/17, *Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)* (2019). Fra i molti commenti pubblicati su questa sentenza si segnalano H. Criscione, *Forgetting the Right to be Forgotten ...*, cit., 321-325 e 332-334; J. Globocnik, *The Right to Be Forgotten is Taking Shape: CJEU Judgments in GC and Others (C-136/17) and Google v CNIL (C-507/17)*, in *GRUR International*, 69(4), 2020, 380 ss., spec. 385-387. E inoltre: F. Balducci Romano, *La Corte di giustizia "resetta" il diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, 3, 2020, 31 ss.; G. Bellomo, *"Diritto all'oblio" e portata territoriale del "diritto alla deindicizzazione": la Corte ridisegna i confini applicativi*, in *DPCE online*, 4, 2019, 2987 ss.; G. Bevilacqua, *La dimensione territoriale dell'oblio in uno spazio globale e universale*, in *Federalismi.it*, 23, 2019, 1 ss.; A. Correr, *La tutela dei dati personali e la portata territoriale dell'obbligo di deindicizzazione dei contenuti online*, in *Eurojus*, 3, 2020, 35 ss.; M. Frau, *L'evoluzione del diritto all'oblio*, cit., 147 ss.; A. Iannotti Della Valle, *Il diritto all'oblio "preso meno sul serio"*, cit., 495 ss.; O. Pollicino, *L'"autunno caldo" della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in *Federalismi.it*, 16, 2019, 1 ss.

<sup>93</sup> CGUE, *Google v. CNIL*, cit., § 62: «... dal tenore letterale delle disposizioni dell'articolo 12, lettera b), e dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o dell'articolo 17 del regolamento 2016/679 non risulta affatto che il legislatore dell'Unione abbia scelto [...] di attribuire ai diritti sanciti da tali disposizioni una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri».

<sup>94</sup> Ivi, § 65.

<sup>95</sup> Ivi, § 59.

<sup>96</sup> Regolamento (UE) 2016/679, art. 3, par. 1. Il punto è evidenziato da F. Balducci Romano, *La Corte di giustizia*, cit., 37.

lizzo di un *server proxy* potrebbe risalire ai link deindicizzati<sup>97</sup>. Per la verità, la CGUE ha riconosciuto alle Autorità nazionali il compito di verificare l'effettività della deindicizzazione, anche imponendo al gestore del motore di ricerca l'implementazione di misure tecniche finalizzate a inibire l'accesso ai link rimossi: la sentenza afferma infatti che il diritto dell'Unione non osta a che le autorità di controllo nazionali adottino, se del caso, decisioni che impongano al motore di ricerca di operare la deindicizzazione non solo sulla sua versione nazionale, ma anche su quelle riferite agli altri Stati membri dell'UE e persino su quelle extra-UE<sup>98</sup>. Però, ragionando in questo modo, «la Corte pare evocare l'esistenza di più diritti all'oblio, tra loro diversi: quello europeo avrebbe un'estensione coincidente – di *default* – con il territorio dell'Unione; gli altri, di stampo nazionale, sarebbero “a geometria variabile”, estendendo o restringendo il proprio perimetro in misura inversamente proporzionale alle plurime libertà di informazione nazionali, anch'esse puntiformi e plasmabili dagli Stati»<sup>99</sup>.

Infine, posto che la motivazione di fondo che ha determinato la decisione della Corte è la necessità di operare un bilanciamento fra il diritto individuale a ricevere un elevato livello di protezione di dati personali e il diritto della collettività a ricevere le informazioni, rispettando il principio di proporzionalità nel sacrificio imposto a l'uno o all'altro degli interessi in gioco<sup>100</sup>, resta comunque non chiarita la questione della durata temporale del diritto all'oblio (o, meglio, alla deindicizzazione): la mancata fissazione di un termine oltre il quale il gestore del motore di ricerca non abbia più l'obbligo di garantire tale diritto potrebbe infatti rappresentare un elemento di sproporzione<sup>101</sup>.

In sintesi, «con riguardo al regime legato alla protezione dei dati personali in generale, e al diritto all'oblio in particolare, si ha dunque una regionalizzazione della tutela, una conseguente ineffettività della protezione accordata al diritto all'oblio ed una attribuzione ad un soggetto privato del potere a bilanciare tale diritto con quello relativo al diritto ad essere informato»<sup>102</sup>. Tuttavia, «la descritta relativizzazione della tutela non va necessariamente nella sola direzione di permettere un'ulteriore limitazione della portata territoriale del *right to be forgotten* all'interno dello spazio giuridico europeo, bensì opera anche in senso opposto, o ascendente, ossia per permettere ad autorità garanti o giudici degli Stati membri di estendere a livello planetario l'obbligo di deindicizzazione, ove lo imponga lo standard di protezione costituzionale evincibile dal

<sup>97</sup> A. Iannotti Della Valle, *Il diritto all'oblio “preso meno sul serio”*, cit., spec. 521-523.

<sup>98</sup> CGUE, *Google v. CNIL*, cit., § 72.

<sup>99</sup> F. Balducci Romano, *La Corte di giustizia*, cit., 39.

<sup>100</sup> CGUE, *Google v. CNIL*, cit., § 60: «il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con gli altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». È stato notato (es. A. Iannotti Della Valle, *Il diritto all'oblio “preso meno sul serio”*, cit., 510 e 516) che la CGUE in questa sentenza sembra aver avuto una sorta di “ripensamento” rispetto alla sentenza *Google Spain*: se in *Google Spain* il bilanciamento fra diritti contrapposti avveniva nettamente in favore del diritto individuale al controllo sul trattamento dei propri dati personali, anche a scapito degli interessi economici del motore di ricerca, in *Google v. CNIL* questa seconda dimensione sembra tenuta in maggior conto, unitamente al diritto della collettività a ricevere informazioni.

<sup>101</sup> F. Bellomo, *“Diritto all'oblio” e portata territoriale*, cit., 2993.

<sup>102</sup> O. Pollicino, *L’“autunno caldo”*, cit., 8.

singolo ordinamento nazionale»<sup>103</sup>.

### **6. Richieste di deindicizzazione e dati “sensibili”: qualche restrizione alla discrezionalità del motore di ricerca**

In una seconda sentenza<sup>104</sup> “gemella” rispetto a *Google v. CNIL*, in quanto recante la stessa data, la Corte di Giustizia ha chiarito, in via pregiudiziale, se e in che misura il gestore del motore di ricerca, in quanto titolare del trattamento dei dati, deve essere soggetto al divieto di trattare le particolari categorie di dati indicati originariamente nell’art. 8, par. 1, della direttiva 95/46/CE (cioè i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché quelli relativi alla salute e alla vita sessuale)<sup>105</sup> e all’obbligo di trattare solo sotto controllo dell’autorità pubblica i dati di cui all’art. 8 par. 5 della direttiva (cioè i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza)<sup>106</sup>. Posto che né la direttiva 95/46/CE né il regolamento (UE) 2016/679 prevedono alcuna deroga specifica per i gestori dei motori di ricerca, questi ultimi devono comportarsi esattamente come qualsiasi altro titolare del trattamento dei dati, rispettando la normativa vigente in materia, inclusi i divieti e le limitazioni applicabili al trattamento dei dati appartenenti alle suindicate categorie<sup>107</sup>. Chiarito ciò, la Corte ha risposto alle altre domande pregiudiziali, indicando alcuni criteri che il gestore del motore di ricerca deve seguire nel valutare se acconsentire o meno alle richieste di deindicizzazione dei link contenenti dati personali rientranti nelle categorie particolari. Da questo punto di vista, la pronuncia è interessante per lo sforzo di limitare l’assoluta discrezionalità di cui hanno finora goduto i gestori dei motori di ricerca nel valutare le richieste di deindicizzazione, per lo meno nei casi in cui la natura dei dati trattati rischia di rendere i relativi trattamenti particolarmente pregiudizievoli per l’interessato. Certo, le indicazioni della Corte non sono particolarmente stringenti, come si vedrà, ma hanno il merito di porre alcuni paletti da cui in futuro i motori di ricerca non potranno più

<sup>103</sup> M. Frau, *L’evoluzione del diritto all’oblio*, cit., 167.

<sup>104</sup> CGUE, Grande Sezione, C-136/17, *GC et al. v. CNIL* (2019). La pronuncia ha origine dalla richiesta rivolta a Google da quattro persone di nazionalità francese che intendevano ottenere la deindicizzazione di alcuni link contenenti dati appartenenti alle categorie indicate nell’art. 8, parr. 1 e 5, della direttiva 95/46/CE. A fronte dei rifiuti opposti da Google alle loro domande di deindicizzazione, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito la CNIL e successivamente, avverso il rifiuto della CNIL di intimare a Google di procedere alla deindicizzazione, il *Conseil d’État*, che a sua volta ha rivolto alla CGUE domande di pronuncia pregiudiziale. Si vedano in proposito: E. Rossi, *Forget me... or not? La Corte di Giustizia torna sul diritto di farsi dimenticare. prima lettura di due recenti pronunce sul “diritto all’oblio”*, in *sidiblog.org*, 25 novembre 2019; M. Frau, *L’evoluzione del diritto all’oblio*, cit., spec. 167-169; J. Globocnik, *The Right to Be Forgotten is Taking Shape: CJEU Judgments in GC and Others (C-136/17) and Google v CNIL (C-507/17)*, in *GRUR International*, 69(4), 2020, 380 ss.

<sup>105</sup> Il trattamento di queste categorie particolari di dati, cui si aggiungono anche quelli biometrici, è oggi disciplinato dall’art. 9 GDPR.

<sup>106</sup> Oggi il trattamento dei «dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza» è disciplinato dall’art. 10 GDPR.

<sup>107</sup> CGUE, *GC et al. v. CNIL*, cit., §§ 43-48.

prescindere. Inoltre, se in *Google Spain* la semplice richiesta di deindicizzazione rivolta al motore di ricerca – dunque il solo elemento della revoca del consenso al trattamento da parte dell’interessato – appariva come condizione sufficiente per ottenerla, senza necessità di dover dimostrare il pregiudizio subito dall’interessato per via della facile reperibilità delle informazioni, qui invece la CGEU sembra recuperare questa dimensione, nel momento in cui richiede al gestore del motore di ricerca, non senza qualche contorcimento linguistico, di tenere in considerazione la gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, derivante dalla natura “sensibile” dei dati in questione<sup>108</sup> e di valutare le ripercussioni della pubblicazione di informazioni concernenti procedimenti penali per la persona interessata<sup>109</sup>.

Il ragionamento della Corte prende le mosse dalle eccezioni previste al divieto di trattare le particolari categorie di dati<sup>110</sup>, cioè i cosiddetti “dati sensibili”, fra le quali rilevano soprattutto, per quanto attiene all’attività dei motori di ricerca, il consenso dell’interessato e il fatto che i dati siano stati resi manifestamente pubblici dall’interessato. Il primo dei criteri, dunque, si basa sul fatto che la richiesta di deindicizzazione avanzata dagli interessati è da intendersi come una revoca del consenso: mancando dunque il consenso<sup>111</sup>, il motore di ricerca è tenuto ad accogliere in linea di principio le richieste di deindicizzazione<sup>112</sup>. Si tratta però di un criterio non tassativo. Infatti – e qui interviene il secondo criterio – è possibile che esistano altre circostanze, come ad esempio il fatto che i dati siano già stati resi manifestamente pubblici dall’interessato stesso<sup>113</sup>, che permettono al motore di ricerca di non dare seguito alle richieste di deindicizzazione e proseguire nel trattamento dei dati<sup>114</sup>, a condizione però che l’interessato abbia la possibilità di opporsi al trattamento nelle modalità previste dalla normativa vigente<sup>115</sup>. Il terzo criterio, invece, può essere considerato una clausola di carattere generale che attiene al bilanciamento fra i diritti della persona interessata, tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, tutelata dall’art. 11 della medesima Carta: quando riceve una richiesta di deindicizzazione, il gestore del motore di ricerca deve valutare, alla luce di eventuali motivi di interesse pubblico rilevante<sup>116</sup>, se non

<sup>108</sup> Ivi, §§ 67-68.

<sup>109</sup> Ivi, § 77.

<sup>110</sup> Dette eccezioni erano previste dall’art. 8, par. 2, della direttiva 95/46/CE e sono oggi sancite dall’art. 9, par. 2, del regolamento (UE) 2016/679.

<sup>111</sup> Tanto più che, a voler essere precisi, i motori di ricerca non chiedono mai agli interessati un previo consenso specifico prima di procedere alle attività di indicizzazione, quindi si può ritenere che tecnicamente il consenso ai trattamenti di dati personali effettuati dai motori di ricerca non sia stato mai prestato.

<sup>112</sup> CGUE, *GC et al. v. CNIL*, cit., §§ 62 e 69.

<sup>113</sup> Il problema è che né questa sentenza né la normativa in commento chiariscano in alcun modo quali siano le modalità idonee alla realizzazione di questa fattispecie.

<sup>114</sup> CGUE, *GC et al. v. CNIL*, cit., §§ 63, 65 e 69.

<sup>115</sup> L’opposizione al trattamento dei dati personali era regolata dall’art. 14 della direttiva 95/46/CE e attualmente è disciplinata dall’art. 21 del regolamento (UE) 2016/679.

<sup>116</sup> I motivi di interesse pubblico rilevante sono richiamati nell’art. 8 par. 4 della direttiva 94/46/CE e



sia piuttosto necessario, per l'esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti Internet, preservare l'indicizzazione di quei contenuti; questa valutazione può dipendere, a seconda dei casi, dalla natura dell'informazione stessa e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona interessata, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, variabile a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica<sup>117</sup>. Per quanto riguarda, infine, le richieste di deindicizzazione di pagine web contenenti informazioni riguardanti indagini penali, processi e relative condanne, il quarto criterio indicato dalla Corte prevede che il gestore del motore di ricerca valuti se – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in particolare, la natura e la gravità dell'infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l'esito di tale procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l'interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione per tale persona – la persona interessata abbia diritto a che le informazioni di cui trattasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome<sup>118</sup>; comunque, quand'anche la tutela dell'interesse pubblico all'informazione consigliasse di mantenere quei contenuti indicizzati<sup>119</sup>, il gestore del motore di ricerca dovrà adoperarsi affinché nell'elenco dei link collegati al nome della persona interessata compaiano per primi quelli verso pagine web che riportano informazioni più aggiornate, in modo da riflettere la situazione giudiziaria attuale<sup>120</sup>. Tuttavia, è stato giustamente notato<sup>121</sup> come, al fine di adempiere a quest'obbligo, non sia sufficiente che il motore di ricerca si limiti ad ordinare cronologicamente i risultati della ricerca, facendo in modo che appaiano per primi i link a contenuti pubblicati più di recente, perché non è affatto detto che proprio questi riflettano effettivamente la situazione giudiziaria più aggiornata; per ottenere il risultato che la CGUE ha richiesto, occorre un sofisticato sistema di ricerca e selezione algoritmica che sia in grado di interpretare i contenuti pubblicati *online*, in modo da poter ordinare i link in base al livello di aggiornamento e completezza delle informazioni, cosa che probabilmente è alla portata solo degli operatori maggiori, come Google.

## 7. Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione

In un primo momento, prima che le problematiche connesse con la diffusione delle informazioni tramite Internet prendessero il sopravvento, la giurisprudenza della

---

nell'art. 9 par. 2 lett. g del regolamento (UE) 2016/679.

<sup>117</sup> CGUE, *GC et al. v. CNIL*, cit., §§ 66-69.

<sup>118</sup> CGUE, *GC et al. v. CNIL*, cit., § 77.

<sup>119</sup> A tale proposito, il § 76 della sentenza contiene un richiamo diretto a Corte EDU, *M.L. e W.W. v. Germany*, 28 giugno 2018: «La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto, in detto contesto, che il pubblico aveva un interesse non solo ad essere informato di un avvenimento di attualità, ma anche a poter effettuare ricerche su avvenimenti passati, pur essendo, tuttavia, variabile l'ampiezza dell'interesse del pubblico quanto ai procedimenti penali e pur potendo evolvere nel corso del tempo a seconda, in particolare, delle circostanze del caso».

<sup>120</sup> CGUE, *GC et al. v. CNIL*, cit., § 78.

<sup>121</sup> J. Globocnik, *The Right to Be Forgotten is Taking Shape*, cit., 385.

nostra Corte di Cassazione<sup>122</sup> si è concentrata sull'esigenza di tutela della cosiddetta "privacy storica", cioè il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»<sup>123</sup>; tuttavia «quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico all'informazione – non strettamente legato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico – che si deve temperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione». Da allora, per un lungo periodo le pronunce giurisprudenziali in tema di diritto all'oblio hanno riguardato perlopiù casi di persone che, essendo state protagoniste molto tempo addietro di fatti di cronaca (spesso giudiziaria) di cui si erano occupati i tradizionali mezzi di comunicazione, rivendicavano il diritto a che tali notizie non venissero più riproposte in articoli di nuova pubblicazione. L'insorgenza del diritto ad essere dimenticati è stata collegata essenzialmente al decorso del tempo, per via del quale l'interesse pubblico e l'utilità sociale di talune notizie tendeva a venire meno. In quest'ottica, il diritto all'oblio è stato ricondotto nell'ambito dei diritti della personalità, come evidenziato in una pronuncia del 2004<sup>124</sup>: il diritto all'oblio salvaguarda la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità. Questa ricostruzione si fonda sul principio per cui la libera manifestazione del pensiero – e quindi il diritto di cronaca – riconosciuto e tutelato dall'art. 21 Cost. incontra, comunque, un limite nei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e, in particolare, nel diritto alla pari dignità sociale di ogni cittadino (art. 3 Cost.). Così, ad esempio, nel 2013 la Corte ha stigmatizzato l'improprio accostamento fra una notizia recente e una del passato, tale da ledere ingiustificatamente l'aspettativa di *privacy* della persona coinvolta<sup>125</sup>: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del

<sup>122</sup> Ricostruiscono l'iter argomentativo della Corte di Cassazione sul diritto all'oblio: M. Bassini, *Internet e libertà di espressione*, cit., spec. 352-373; A. Colaruotolo, *Il passato che non passa. La parola delle Sezioni Unite sul delicato rapporto esistente tra memoria storica, cronaca e oblio*, in *dimt.it*, 13 dicembre 2019, 1 ss.; M.C. D'Arienzo, *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, 2, 2015, 1 ss.; L. De Grazia, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista Aic*, 4, 2013, 1 ss.; F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, 12, 2014, 1101 ss.; F. Di Ciommo - R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e responsabilità*, 7, 2012, 701 ss.; R. Pardolesi, *L'ombra del tempo e (il diritto al) l'oblio*, in *Questione Giustizia*, 1, 2017, 76 ss.; S. Peron, *Il difficile bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio: la soluzione delle Sezioni Unite*, in questa *Rivista*, 3, 2019, 203 ss.; G.M. Riccio, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2, 2016, 271 ss.; F. Sicuro, *Libertà di informazione e diritto all'oblio*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2019, 1 ss.

<sup>123</sup> Cass. civ., sez. III. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro.it*, 6, 1998, 1834 ss. Nel caso di specie, alcune persone si erano rivolte al giudice per opporsi alla messa in onda da parte della RAI di una serie televisiva basata sulla riproduzione di grandi processi del passato di cui costoro erano stati protagonisti, lamentando una lesione della propria reputazione dovuta alla riproposizione mediatica di vicende ormai trascorse e, a loro giudizio, non più di interesse pubblico.

<sup>124</sup> Così Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864, in *Foro.it*, 12, 2004, 3380 ss.

<sup>125</sup> Cass. civ., sez. III., 26 giugno 2013, n. 16111, in *Foro.it*, 9, 2013, 2442 ss. La sentenza ha riguardato il

soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all'oblio in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova il limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista». Un caso per certi versi simile, deciso nel 2018, riguardava una persona che lamentava la violazione dei suoi diritti alla reputazione e alla riservatezza per il fatto che un quotidiano locale aveva pubblicato un articolo riferito a un grave fatto di cronaca nera (uxoricidio) di cui il ricorrente era stato protagonista anni prima. Alla Corte è apparsa «indifferibile l'individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, precisare in che termini sussiste l'interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all'oblio dell'interessato in favore del diritto di cronaca». Così, la III sezione civile della Cassazione ha rinviato il caso alle Sezioni Unite<sup>126</sup>, spiegando che «l'esercizio del diritto all'oblio è collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca. L'interesse del singolo all'anonimato assurge a "diritto" esclusivamente allorché: non vi sia più un'apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata "falsa" in quanto non aggiornata o, infine, quando l'esposizione dei fatti non sia stata commisurata all'esigenza informativa ed abbia recato un *vulnus* alla dignità dell'interessato». Chiaramente queste tre circostanze sono alternative l'una all'altra perché, se dovessero ricorrere contemporaneamente, l'area della tutela dell'interesse individuale risulterebbe notevolmente compressa, se non annullata.

La sentenza delle Sezioni Unite, pronunciata l'anno successivo, ha confermato il medesimo orientamento<sup>127</sup>. Dopo aver richiamato la rilevante giurisprudenza italiana ed europea in materia, la sentenza ha precisato che il diritto all'oblio si riferisce, in realtà, «ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all'uso

---

caso di un ex appartenente alle Brigate Rosse che, una volta scontata la pena cui era stato condannato, cercava a fatica di ricostruire la propria vita e non desiderava più essere ricordato in connessione con il proprio passato. Tuttavia, nel 1998 un quotidiano locale aveva pubblicato un articolo relativo al ritrovamento casuale di un arsenale di armi appartenute alle Brigate Rosse, accostandolo ad un'immagine dell'uomo all'epoca del suo arresto nel 1979, corredata da nome e cognome e da una presunta intervista.

<sup>126</sup> Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2018, n. 28084. Si veda il commento di A. Vesto, *L'effetto affievolitivo del decorso del tempo rispetto ai fattori di cronaca*, in questa Rivista, 1, 2019, 235 ss.

<sup>127</sup> Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681. Si veda M. Iaselli, *Diritto all'oblio può prevalere su vicende di cronaca passata*, in *altalex.com*, 17 agosto 2019. Si veda anche S. Peron, *Il difficile bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio: la soluzione delle Sezioni Unite*, in questa Rivista, 3, 2019, 203 ss.

di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quella, infine, trattata nella citata sentenza *Google Spain* della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati». Riportando il caso di specie alla prima delle tre ipotesi e sottolineando l'assenza di implicazioni connesse ad Internet, trattandosi di una pubblicazione solo cartacea, la Corte ha tracciato una distinzione fra "cronaca", relativa a vicende attuali, e "attività storiografica", intesa come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività. La scelta di procedere alla rievocazione storica di eventi del passato rientra nella discrezionalità della testata giornalistica. Tuttavia, a meno che non vi sia una specifica esigenza di pubblicare i nomi dei protagonisti delle vicende riportate – per via della loro notorietà o del ruolo pubblico rivestito – è giusto concedere loro l'anonimato, posto che il diritto ad informare, che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali. Dunque, per la Corte rispetto alla rievocazione storica prevale «il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva».

Salta subito agli occhi la differenza rispetto a Corte EDU, *M. L. and W. W. v. Germany*, decisa solo l'anno prima, in cui l'anonimizzazione era stata negata ai ricorrenti per non correre il rischio di riscrivere la storia. Ma la differenza fra i due casi risiede – oltre al fatto che in quello italiano la pubblicazione contestata era di natura solo cartacea – nella diversa lontananza temporale dell'evento storico richiamato nell'articolo (nel caso italiano la rievocazione avveniva a distanza di ben ventisette anni) e nella diversa rilevanza per l'opinione pubblica della vicenda (nel caso tedesco, la vittima era un notissimo attore, il cui ricordo non si era certo spento nel pubblico).

In effetti, un elemento chiaramente rilevante nel valutare le doglianze di chi lamenta un pregiudizio alla propria reputazione per via della riproposizione al pubblico di notizie di cronaca del passato è il livello di notorietà della persona interessata, che inevitabilmente accresce l'interesse pubblico per i fatti che la riguardano. Per esempio, nel caso di Vittorio Emanuele di Savoia, che contestava a un quotidiano di aver pubblicato nel 2007 un articolo contenente un riferimento a una passata vicenda penale dalla quale egli reclamava di essere stato assolto vari anni prima<sup>128</sup>, la Corte ha ritenuto sussistente la rilevanza pubblica della notizia, poiché l'articolo che includeva il riferimento all'omicidio era stato scritto in occasione della partecipazione di Vittorio Emanuele di Savoia a una cerimonia pubblica. Quindi, poiché il diritto all'oblio si deve confrontare «col diritto della collettività ad essere informata e aggiornata su fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti», «non può dolersi Savoia della riesumazione di un fatto certamente idoneo alla formazione della pubblica opinione»<sup>129</sup>.

<sup>128</sup> Nel 1978 un giovane venne ucciso da un colpo di fucile sparato dal discendente di Casa Savoia, Vittorio Emanuele. Quest'ultimo venne assolto nel 1991 dall'accusa di omicidio volontario: il giudice francese ritenne infatti che l'evento fosse stato causato solo da imprudenza o negligenza nel maneggiare l'arma.

<sup>129</sup> Cass. pen., sez. V, 3 agosto 2017, n. 38747.

Ma, in circostanze diverse, anche un personaggio famoso può vedersi riconosciuto «fondamentale diritto all'oblio»<sup>130</sup>. L'interesse pubblico, infatti, non può essere considerato solo in relazione alla notorietà del personaggio, ma deve essere valutato in relazione al fatto in sé. Quindi, anche un personaggio noto al pubblico ha diritto «a che fatti o vicende – anche spiacevoli o addirittura diffamanti – che lo avevano riguardato in passato, non vengano sottoposti nuovamente, a distanza di tempo, all'attenzione del pubblico, in mancanza di un interesse apprezzabile ed attuale». Al di là del caso di specie, con questa decisione la Corte ha precisato i presupposti in base ai quali il fondamentale diritto all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca<sup>131</sup>: «1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico».

Quando le notizie giornalistiche vengono diffuse non solo attraverso la carta stampata, ma anche (o solo) attraverso Internet, il diritto all'oblio va considerato anche sotto un altro profilo, connesso al fatto che l'informazione presente *online* non è mai cancellata, ma permane disponibile o quanto meno astrattamente disponibile nella Rete. Vale la pena di precisare che, nella costante giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto all'oblio non corrisponde al diritto alla rimozione dalla pubblica circolazione di notizie scomode o sgradite, al fine di “ripulire” la propria reputazione, ma semplicemente a quello di salvaguardare la propria identità personale in Rete ottenendo l'aggiornamento di notizie che, seppure originariamente corrette, in relazione al trascorrere del tempo o al ruolo ricoperto nella vita pubblica dell'interessato possono risultare lesive per la sua reputazione. Ciò considerato, la giurisprudenza italiana ha iniziato a dare rilievo al diritto alla contestualizzazione dell'informazione, in modo il soggetto non

<sup>130</sup> Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, in *Foro it.*, 4, 2018, 1151 ss. Nella fattispecie, il noto cantante Antonello Venditti lamentava la continua riproposizione in trasmissioni televisive di un video risalente al 2005, in cui egli veniva ripreso mentre rifiutava con modi bruschi di rilasciare un'intervista a un cronista, ritenendo che ciò continuasse a danneggiare la sua immagine pubblica. Si veda in proposito R. Mazzucconi, *L'evoluzione del diritto all'oblio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. I parametri del bilanciamento con i diritti di cronaca e di satira, tra tradizione e innovazione, in cyberlaws.it*, 24 maggio 2018. Si veda anche F. Paruzzo, *Tra diritto all'oblio e libertà di informazione: la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione di una notizia*, in questa *Rivista*, 2, 2018, 368 ss.

<sup>131</sup> Il “decalogo” ricorda da vicino quello indicato dalla Corte EDU nel 2012 in *Axel Springer v. Germany*.

veda travisata la propria immagine sociale.

Significativa a tale proposito è stata una pronuncia del 2012<sup>132</sup>, che per la prima volta si è occupata del diritto all'oblio in connessione alla permanenza delle notizie in Internet, cioè nell'archivio *online* di un quotidiano: un personaggio politico, arrestato per corruzione nel 1993 e successivamente assolto, lamentava il fatto che nell'archivio *online* di un'importante testata giornalistica comparisse, pur a distanza di molti anni, la notizia del suo arresto, senza però alcuna menzione della successiva assoluzione. Per la Corte, «il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità». Di conseguenza, emerge «la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria». La contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia devono essere garantiti «a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione», altrimenti «la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e quindi sostanzialmente non vera».

Dunque, già un anno prima della Corte EDU (*Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland*), in questo caso la nostra Corte ha ritenuto che i diritti dell'interessato potessero essere efficacemente salvaguardati attraverso il rimedio della contestualizzazione in luogo della cancellazione. Qualcuno ha definito questa sentenza “potenzialmente esplosiva” perché presuppone che chiunque gestisca un archivio *online* sia tenuto ad implementare un sistema di aggiornamento costante di tutti i suoi contenuti per non incorrere in responsabilità civile (risarcimento del danno ingiusto) e talvolta anche penale (illecito trattamento dei dati personali)<sup>133</sup>. Però, i giudici di legittimità non si sono soffermati su quali debbano essere le modalità tecniche con cui realizzare in concreto questa contestualizzazione, né hanno chiarito se l'onere di provvedere a ciò spettasse unicamente al quotidiano cui apparteneva l'archivio storico *online* o per qualche verso anche ai motori di ricerca.

Forse proprio accogliendo queste perplessità, nelle pronunce successive la Suprema

---

<sup>132</sup> Cass. civ., sez. III, sent. 5525/ 2012, cit. Si vedano in proposito: L. Ferola, *Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul web. L'esperienza applicativa italiana*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6, 2012, 1001 ss.; G. Marchetti, *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in Aa. Vv., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Rimini, 2013, 71 ss.; A. Mantelero, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 10, 2012, 843 ss.

<sup>133</sup> F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice*, cit., 1101 ss. Si veda anche E. Stradella, *Cancellazione e oblio*, cit., 5 ss.

Corte non ha più insistito sulla via della contestualizzazione, preferendo tornare ad occuparsi della legittimità delle ingiunzioni di cancellazione. Colpisce, ad esempio, il fatto che nel 2016 la Corte abbia ritenuto sufficiente un lasso di tempo di soli due anni e mezzo per determinare la perdita di interesse pubblico di una notizia e dunque la legittimità della sua cancellazione dagli archivi di un quotidiano *online*<sup>134</sup>, al fine di non ledere ingiustificatamente la reputazione della persona coinvolta nelle vicende riportate, che lamentava il fatto che l'articolo appariva a chiunque digitasse il suo nome in un motore di ricerca. Anche per questo, il direttore responsabile condannato al risarcimento del danno ha successivamente presentato ricorso alla Corte EDU (caso *Biancardi v. Italy*, di cui si è già scritto *supra*). Per la Suprema Corte, evidentemente, l'attualità della notizia va riferita non al processo, ma al fatto storico; decorso un certo lasso di tempo dall'evento (rimesso alla discrezionalità del giudice), il diritto alla riservatezza tende a prevalere sul diritto di cronaca e il trattamento dei dati personali, da un dato momento in poi, risulterebbe ingiustificato: l'eventuale lesione del diritto alla riservatezza deriva certo dall'originaria pubblicazione dell'articolo, di per sé lecita, bensì dalla permanenza per un tempo indeterminato di notizie errate, non contestualizzate né aggiornate, riferite a vicende e ad episodi di vita trascorsa che non corrispondono all'identità attuale, memorizzate *online* e sempre reperibili tramite i motori di ricerca. È singolare, tuttavia, che la Suprema Corte abbia avvalorato la tesi dell'obbligo di cancellazione dell'articolo contestato dall'archivio del giornale *online*, senza considerare il diverso orientamento espresso dalla coeva giurisprudenza della Corte EDU (soprattutto *Węgrzynowski and Smoleczewski v. Poland*) e dalla Corte di Giustizia UE nel caso *Google Spain* a proposito dell'intangibilità degli archivi giornalistici.

Più recentemente, la Suprema Corte sembra aver corretto il tiro, propendendo per il rimedio della deindicizzazione in luogo della contestualizzazione della notizia, considerata non idonea a soddisfare la pretesa di oblio dell'interessato, o della sua cancellazione, considerata invece lesiva della libertà di cronaca e dell'integrità degli archivi giornalistici. Nel 2020 dunque, con un'ordinanza molto articolata e ben argomentata<sup>135</sup>, la Corte ha cassato una precedente sentenza del Tribunale di Pescara, che aveva imposto a un giornale *online* la cancellazione una notizia riguardante un patteggiamento di pena da parte di un soggetto coinvolto in vari reati, nonostante la pretesa dell'interessato ad essere dimenticato fosse stata avanzata a distanza di solo un anno e mezzo dalla vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto. La Corte ha accolto i motivi

---

<sup>134</sup> Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2016, n. 13161, in *Foro it.*, 1, 2016, 2730 ss. Il caso riguardava il titolare di un ristorante che, essendo stato coinvolto anni prima in una vicenda giudiziaria penale, lamentava il fatto che, digitando il suo nome o quello del ristorante nel motore di ricerca Google, continuavano ad apparire nelle prime posizioni i link relativi ad articoli che trattavano tale vicenda, cosa che provocava a suo dire una lesione della sua reputazione e di quella del ristorante. Il direttore del giornale *online* è stato dunque ritenuto responsabile sul piano civile per non aver cancellato tempestivamente l'articolo su richiesta dell'interessato, sebbene il procedimento penale cui l'articolo si riferiva fosse ancora in corso e sebbene fossero trascorsi solo due anni e mezzo fra la data della pubblicazione dell'articolo e la richiesta di cancellazione. Condannato al risarcimento del danno per tardiva rimozione dell'articolo, il direttore responsabile del giornale che aveva pubblicato la notizia ha fatto ricorso alla Corte EDU, che però ha sostanzialmente confermato il ragionamento della Corte di Cassazione (caso *Biancardi v. Italy*, 2021, di cui si è scritto *supra*).

<sup>135</sup> Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147. Si veda D. Costa, *Diritto all'oblio: deindicizzare per non censurare*, in *iusinjinere.it*, 19 giugno 2020.

presentati dalla società editrice ricorrente, in particolare il fatto che la notizia fosse ancora di interesse pubblico e che, eventualmente, il rimedio della sua deindicizzazione da parte del motore di ricerca avrebbe meglio consentito di conciliare i diritti dell'interessato con la tutela degli archivi giornalistici *online*. Il ragionamento si è sviluppato a partire da una accurata disamina del fondamento normativo e giurisprudenziale del diritto alla riservatezza e del diritto all'oblio, evidenziandone i profili comuni così come le differenze<sup>136</sup>, per arrivare a sottolineare l'attuale esistenza di un «fascio di poteri tipizzati», previsti dalla normativa vigente per governare «i dati presenti nella sconfinata agorà internettiana», poteri fra cui rientra anche quello di richiedere al motore di ricerca di operare la deindicizzazione della notizia. Tutto ciò considerato, la pretesa di oblio dell'interessato «va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell'articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall'editore». Con questo ragionamento, decisamente favorevole all'applicazione della deindicizzazione così come prevista in *Google Spain*, la nostra Corte di Cassazione sembra aver in qualche modo anticipato la decisione della Corte EDU nel caso *Biancardi v. Italy* (novembre 2021), di cui si è già detto in precedenza, che è giunta alle medesime conclusioni.

La questione della deindicizzazione ha nuovamente interessato la Cassazione alcuni mesi fa<sup>137</sup>. Il caso ha origine da un provvedimento del 25 febbraio 2016 con cui Garante per la protezione dei dati personali aveva imposto Yahoo Italia non solo di operare la deindicizzazione di alcuni link a notizie che riferivano del fallimento di una società, in modo che detti link non comparissero più effettuando una ricerca a partire dal nome del protagonista della vicenda, ma anche di cancellarne le copie *cache*, di modo che a quelle notizie non si potesse più risalire in alcun modo mediante il motore di ricerca. Con sentenza del 15 gennaio 2016 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di Yahoo Italia, dando così prevalenza ai diritti della persona interessata. In particolare, sebbene la società ricorrente lamentasse il fatto che l'eliminazione definitiva dell'informazione dall'indice del motore di ricerca pregiudicasse il diritto del pubblico alla conoscenza delle notizie, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento del Garante fosse conforme ai principi ispiratori del regolamento (UE) 2016/679 in tema di cancellazione dei dati personali. La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata per

<sup>136</sup> Per la Corte, «Il diritto all'oblio condivide del diritto alla riservatezza la comune matrice di diritto della personalità e, come il primo, si sviluppa in rapporto all'esercizio del diritto di cronaca, dettato a servizio dell'interesse pubblico all'informazione ... in una visione cui non sono estranei lo sviluppo tecnologico raggiunto e la capacità delle nuove tecniche di veicolazione adottate per la diffusione della notizia». Però «il diritto all'oblio, a differenza del diritto alla riservatezza, non è volto a precludere la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima della persona e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti, già legittimamente pubblicati, e quindi sottratti al riserbo, possano essere rievocati nella rilevanza del tempo trascorso». Quindi, «il diritto all'oblio non trova soddisfazione nell'attualizzazione della notizia del passato rispettosa dell'attuale identità dell'individuo, altrimenti falsata dalla mera riproposizione della prima, quanto nel porre nel dimenticatoio situazioni che, rese pubbliche nel passato, ove riproposte al pubblico deformerebbero i caratteri dell'individuo».

<sup>137</sup> Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952.



cassazione e ciò ha dato occasione alla Suprema Corte di ribadire ancora una volta che la deindicizzazione<sup>138</sup> rappresenta «l'effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. Essa integra, infatti, la soluzione che, a fronte della prospettata volontà, da parte dell'interessato, di essere dimenticato per il proprio coinvolgimento in una vicenda del passato, realizza il richiamato bilanciamento escludendo le estreme soluzioni che sono astrattamente configurabili: quella di lasciare tutto com'è e quella di cancellare completamente la notizia dal web, rimuovendola addirittura dal sito in cui è localizzata». Tuttavia, l'ulteriore rimedio della cancellazione delle copie *cache* – che renderebbe impossibile reperire l'articolo in questione tramite i motori di ricerca utilizzando qualsiasi parola chiave, impedendo altresì di risalire ad eventuali copie di pagine web rimosse – presuppone una diversa e autonoma ponderazione dei contrapposti interessi, indipendente da quella operata per valutare la sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione, da cui emerge la necessità di dare prevalenza ai diritti fondamentali della persona rispetto alla libertà dell'informazione. Si tratterebbe, infatti, di un rimedio ben più drastico, poiché non solo il nome dell'interessato verrebbe dissociato dai contenuti, ma tali contenuti non potrebbero più essere reperiti mediante qualsivoglia criterio di ricerca. Dal fatto che il giudice di merito non abbia proceduto a tale autonoma valutazione, considerando anzi la cancellazione delle copie *cache* una sorta di “estensione” dell'ingiunzione di deindicizzazione, è derivata la decisione di cassare la sentenza e rinviare la causa al tribunale di Milano, in diversa composizione.

La giurisprudenza fin qui esaminata, talvolta oscillante, mostra la difficoltà di bilanciare adeguatamente i diritti della personalità, fra cui quello ad essere dimenticati, e il diritto di tutti ad essere correttamente e completamente informati. La pervasività dei moderni mezzi di comunicazione, che può gravemente compromettere l'efficacia della tutela dei diritti individuali, costituisce infatti un rischio per la democratica evoluzione delle moderne società, fondate sul principio del pluralismo delle informazioni e della conoscenza critica. Tuttavia, sia pure attraverso un percorso non sempre lineare, la giurisprudenza di legittimità sembra essere finalmente approdata alla conclusione che la deindicizzazione ad opera del motore di ricerca rappresenta tendenzialmente il sistema più idoneo a garantire il corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. E ciò proprio mentre la Corte EDU sembra essere giunta ad analoghe conclusioni (caso *Biancardi*) e la Corte di Giustizia dell'UE ha intrapreso un percorso di riduzione dei margini di discrezionalità dei gestori dei motori di ricerca nel concedere tale rimedio.

---

<sup>138</sup> A proposito della deindicizzazione, la Corte ha voluto spiegare che essa «asseconda il diritto della persona a non essere trovata facilmente sulla rete (si parla in proposito di *right not to be found easily*): lo strumento vale cioè ad escludere azioni di ricerca che, partendo dal nome della persona, portino a far conoscere ambiti della vita passata di questa che siano correlati a vicende che in sé – si badi – presentino ancora un interesse (e che non possono perciò essere totalmente oscurate), evitando che l'utente di internet, il quale ignori il coinvolgimento della persona nelle vicende in questione, si imbatta nelle relative notizie per ragioni casuali, o in quanto animato dalla curiosità di conoscere aspetti della trascorsa vita altrui di cui la rete ha ancora memoria (una memoria facilmente accessibile, nei suoi contenuti, proprio attraverso l'attività dei motori di ricerca)».

## **8. Conclusioni**

Cosa emerge in sintesi dall'analisi fin qui svolta? In primo luogo, il fatto che l'espressione "diritto all'oblio" non solo non è affatto chiara, in quanto ricomprende un insieme di diversi diritti che si trasformano e si evolvono di pari passo con il progresso tecnologico, ma è addirittura fuorviante, poiché allude al concetto di dimenticanza, mentre la dimenticanza non è necessariamente coincidente con le pretese di chi vuole poter controllare la propria immagine pubblica. Oggi, nell'era della Rete, che è progettata per conservare e non per dimenticare, il problema del cosiddetto "oblio" è ben diverso da quello che si poneva anni fa in relazione alla ri-pubblicazione di notizie del passato su giornali cartacei: la questione non è più quella dell'impedire la riproposizione al pubblico di tali notizie o di risarcire il danno reputazionale subito dalla persona interessata in conseguenza della ri-pubblicazione, ma di far sì che la proiezione esterna dell'identità personale risulti aggiornata e attendibile. Si tratta dunque di utilizzare nel modo più opportuno una pluralità di strumenti – rettifica, contestualizzazione delle informazioni, anonimizzazione dei dati personali, cancellazione delle notizie e deindicizzazione ad opera dei motori di ricerca – per tutelare la cosiddetta "identità dinamica" delle persone. Occorre infatti tenere conto dell'inevitabile permanenza nel tempo e facile reperibilità delle "tracce digitali" che ciascuno lascia in Internet, in modo da operare un corretto bilanciamento fra i diritti individuali, così che le persone non subiscano lesioni sproporzionate della propria sfera privata e reputazionale, e quelli collettivi di ricevere e ricercare le informazioni, al fine della formazione della pubblica opinione, con particolare attenzione alla libertà di stampa e alla connessa protezione degli archivi giornalistici *online*. Si è visto come, a seconda dei casi particolari e della Corte giudicante, l'esito del bilanciamento può dare esiti variabili e non molto coerenti fra loro, tanto da far apparire la tutela giurisprudenziale del diritto all'oblio un percorso piuttosto contorto e accidentato.

Il percorso ermeneutico della Corte EDU si è articolato nel tempo sulla base di due assi portanti nel bilanciamento fra diritti in conflitto: l'esigenza di tutelare gli archivi giornalisti *online*, indispensabili alla libertà di stampa, e la gravità del danno subito dall'interessato soprattutto dal punto di vista della reputazione, e solo secondariamente da quello della *privacy*, tenendo conto delle circostanze caso per caso.

Nel caso *Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland* deciso nel 2013, l'unico sistema praticabile per soddisfare le aspettative di riservatezza del ricorrente appariva essere la rimozione dell'articolo dall'archivio *online*: allora giustamente la Corte EDU si è espressa in favore della libertà di espressione e dell'integrità degli archivi giornalistici, non accogliendo le richieste del ricorrente. Il medesimo punto di vista è stato confermato alcuni anni dopo in *Fuchsman v. Germany* (2017), anche se in quel caso si affaccia di sfuggita – quasi a rappresentare un elemento fuorviante proveniente dall'esterno – l'ipotesi che la soluzione al problema possa essere rappresentata dalla deindicizzazione operata dal motore di ricerca, secondo quanto aveva frattanto stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella celebre sentenza *Google Spain* del 2014. Anche in *M. L. and W. W. v. Germany* (2018) la Corte EDU mantiene fermo il convincimento che, in nome della libertà di espressione, gli articoli pubblicati *online* e riferiti a vicende del passato

non solo non debbano essere cancellati, ma nemmeno alterati attraverso l'anonimizzazione. Però, sempre nel solco di *Google Spain*, quella pronuncia suggerisce che, se il ricorrente avesse chiesto la deindicizzazione al gestore del motore di ricerca anziché l'anonimizzazione all'editore dell'articolo, gli esiti del giudizio avrebbero potuto essere diversi. La questione dell'anonimizzazione ritorna nella recente pronuncia *Hurbain v. Belgium* (2021), ma con esiti diversi: interrompendo una tendenza che sembrava ormai consolidata, la Corte EDU ha ritenuto che, nel caso di specie, il rimedio dell'anonimizzazione rappresentasse un'adeguata modalità di bilanciamento nel conflitto fra libertà di espressione e di stampa e tutela della vita privata e della reputazione individuale. Ma la questione è apparsa fin da subito controversa, tanto che il caso è stato deferito alla Grand Chamber, il cui giudizio è ancora in corso. L'opinione dissenziente del giudice Pavli, infatti, proprio richiamando *Google Spain*, ha eccepito che, al fine di preservare l'integrità degli archivi giornalistici in quanto componente essenziale della libertà di stampa, la deindicizzazione ad opera del motore di ricerca avrebbe rappresentato un rimedio più adeguato rispetto all'anonimizzazione dell'articolo. E, infine, la soluzione piuttosto innovativa cui è pervenuta la Corte EDU nel caso *Biancardi v. Italy* (2021): distinguendo nettamente fra deindicizzazione, da un lato, e cancellazione o anonimizzazione, dall'altro, solo la prima è stata ritenuta una misura compatibile con la necessità di preservare il ruolo di *public watchdog* della stampa. Ma – e in questo sta essenzialmente la novità – la deindicizzazione può essere richiesta non solo al gestore del motore di ricerca, ma anche agli editori *online*, che possono essere ritenuti responsabili per non aver applicato il sistema del *noindexing* ai contenuti pubblicati sul sito web.

Dunque, posto che la tendenza della Corte EDU è stata fin qui quella di preservare la libertà di essere informati anche a scapito della pretesa individuale di “essere dimenticati”, in tempi più recenti, evidentemente influenzata dalla parallela giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, anche la Corte EDU sembra aver accettato il principio che la deindicizzazione sia il rimedio più opportuno da applicare nel giudizio di bilanciamento.

A differenza della Corte EDU, la CGUE, da *Google Spain* (2014) in avanti, ha posto la questione del diritto all'oblio non tanto in relazione alla sfera reputazionale dell'individuo, quanto a quella del controllo del trattamento dei suoi dati personali, in base alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (UE) 2016/679. Dunque, il diritto in parola risulta strettamente connesso agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mentre l'art. 11 non sembra godere di altrettanto rilievo. In quest'ottica, la gravità del danno eventualmente subito dall'interessato appare sostanzialmente irrilevante, tanto da affermare che questo elemento non debba essere tenuto in considerazione dal motore di ricerca in fase di valutazione delle richieste di deindicizzazione. Nel bilanciamento fra libertà di stampa e diritti individuali, appare evidente, almeno in una fase iniziale, il *favor* nei confronti della deindicizzazione, che necessita però di essere bilanciata nei casi concreti con l'interesse pubblico all'accessibilità delle informazioni. Emerge però il problema del considerevole potere discrezionale affidato ai motori di ricerca che, in sede di valutazione delle richieste di deindicizzazione, hanno la primaria responsabilità di definire i contorni e i limiti del diritto all'oblio, con modalità che non tengono adeguatamente conto della posizione

dei *publishers*.

L'effetto "esplosivo" del diritto alla deindicizzazione riconosciuto dalla sentenza *Google Spain*, che ha suscitato notevoli preoccupazioni all'esterno dell'UE per la sua presunta vocazione al "contagio", è stato in effetti ridimensionato dalle successive pronunce della CGUE: in *Google v. CNIL* l'applicazione territoriale della deindicizzazione è stata limitata ai domini europei del motore di ricerca (salvo però lasciare alle competenti autorità nazionali il compito di estendere eventualmente la tutela anche all'ambito internazionale), mentre in *GC et al. v. CNIL* la discrezionalità del motore di ricerca è stata ridotta, nel momento in cui lo si è ritenuto soggetto al divieto generale di trattare i dati di natura "sensibile", a meno che non sussista una delle eccezioni previste dalla normativa vigente, fra cui il consenso dell'interessato e il fatto che i dati siano stati resi manifestamente pubblici dall'interessato stesso. Dunque, nel momento in cui la CGUE impone al motore di ricerca di valutare il pregiudizio che l'interessato può subire per via del trattamento dei suoi dati appartenenti alle categorie particolari, essa sembra in qualche modo convergere verso il punto di vista della Corte EDU, prestando maggiore attenzione alla dimensione del danno nel giudizio di bilanciamento. Questa progressiva convergenza fra le due Corti europee determina l'effetto, in qualche modo paradossale, che mentre la Corte EDU mostra una sempre più chiara disponibilità verso la deindicizzazione, la CGUE si muove invece nel senso di ridimensionarne la portata e gli effetti.

L'altra situazione paradossale è che proprio il diritto alla deindicizzazione, al centro del percorso argomentativo di entrambe le Corti europee, non è (ancora?) esplicitamente previsto da alcun atto normativo vigente nell'UE. Il GDPR (regolamento generale sulla protezione di dati personali (UE) 2016/679) non menziona affatto la deindicizzazione e, anzi, determina una confusione semantica fra diritto all'oblio (di cui la deindicizzazione non è che un aspetto) e diritto alla cancellazione dei dati. Un'assimilazione assolutamente scorretta e fuorviante, posto che a chiunque è evidente il fatto che deindicizzazione e cancellazione non sono affatto la stessa cosa. Per giunta, altri diritti previsti dal GDPR (rettifica dei dati, limitazione dei trattamenti, opposizione ai trattamenti) appaiono strettamente connessi alle pretese dell'individuo di poter esercitare un maggior controllo sulla propria immagine pubblica che appare *online*. Forse l'errore iniziale è stato proprio quello di ridurre il cosiddetto oblio ad una questione di trattamento di dati personali, viziando così l'impostazione del problema, per via dell'inevitabile slittamento in secondo piano di altre esigenze, come quella della prevenzione o correzione del danno reputazionale. Non sembra comunque che il GDPR abbia voluto riconoscere un autonomo diritto soggettivo all'oblio, ma semplicemente prevedere una serie di strumenti a tutela dei diritti dell'interessato – uno solo dei quali è rappresentato dalla deindicizzazione – di modo che il trattamento dei suoi dati personali non risulti sproporzionatamente invasivo in relazione ai diversi interessi di volta in volta in gioco.

In questo scenario così variamente articolato si è mossa nostra la Corte di Cassazione che, salvo il caso in cui la notorietà dei protagonisti delle notizie di cronaca determini l'impossibilità di soddisfare eventuali pretese di oblio per via del perdurante interesse pubblico per quelle informazioni, ha mostrato la tendenza a privilegiare, nel giudizio

di bilanciamento, i diritti individuali. Ciò è avvenuto anche attraverso l'individuazione di soluzioni piuttosto originali, come ad esempio la necessità di garantire all'interessato la contestualizzazione e l'aggiornamento di una notizia di cronaca pubblicata *online* (2012), il riconoscimento del diritto alla cancellazione dall'archivio giornalistico di un articolo di cronaca dopo solo due anni e mezzo dalla sua pubblicazione in Internet (2016), la distinzione fra cronaca ed attività storiografica, da cui discende l'accoglimento delle istanze di anonimizzazione avanzate dal protagonista della notizia (2019). Più recentemente però (2020), anche la nostra Corte sembra aver riconosciuto il principio per cui il rimedio della deindicizzazione è preferibile a quello della cancellazione della notizia, considerata invece lesiva della libertà di cronaca e dell'integrità degli archivi giornalistici.

Ecco, proprio quest'ultimo aspetto solleva un interrogativo: i percorsi giurisprudenziali fin qui esaminati sono stati incentrati principalmente sul rapporto fra diritti individuali della personalità e libertà di stampa, con particolare riferimento agli archivi *online* che conservano notizie del passato. Ma forse il problema si sta spostando o si è già spostato. Dal *Transparency Report* di Google<sup>139</sup> emerge infatti che una percentuale sempre crescente di richieste di deindicizzazione non riguarda contenuti pubblicati da giornali *online*, rispetto ai quali la tutela della libertà di stampa è più marcata, ma siti di vario genere, fra cui anche i *social media*. Fra i domini dai quali sono stati deindicizzati il maggior numero di URL figurano infatti Facebook, Twitter e Youtube. Allora, considerando che il trattamento dei dati da parte dei *social media* non avviene per scopi giornalistici (e comunque non esclusivamente o unicamente per tali scopi), rendendo inapplicabile l'eccezione prevista dall'art. 85 GDPR, ci si chiede quali elementi debbano essere presi in considerazione da parte dei motori di ricerca *in primis*, e delle competenti autorità nazionali amministrative e poi giurisdizionali in sede di reclamo, nella valutazione delle richieste di deindicizzazione. Non è affatto chiaro se l'assenza di una chiara connotazione giornalistica in questo tipo di pubblicazioni debba far propendere inevitabilmente per la soddisfazione delle pretese di oblio avanzate dagli interessati oppure, in determinate circostanze (e quali?), se sia possibile considerare comunque prevalente l'interesse pubblico a mantenere l'accessibilità dei contenuti contestati. La soluzione del quesito dipende dalla diversa qualificazione attribuita ai *social media* (percepiti come liberi spazi di comunicazione privata e scambio di contenuti fra utenti di Internet oppure come spazi pubblici di confronto di idee attraverso cui si forma e si plasma la pubblica opinione), da cui dipende l'eventuale riconoscimento in capo ad essi di una responsabilità di tipo editoriale per i contenuti prodotti e diffusi dai loro utenti<sup>140</sup>. Ma questo è un altro capitolo.

---

<sup>139</sup> Si v. al link [transparencyreport.google.com](https://transparencyreport.google.com) (ultima consultazione: luglio 2022).

<sup>140</sup> Dai risultati di un [sondaggio realizzato da Kasperky](#) (società privata britannica operata nel ramo della cybersicurezza), pubblicati su [corrierecomunicazioni.it](https://www.corrierecomunicazioni.it) il 17 gennaio 2022, il 38% degli intervistati afferma che il proprio profilo social non lo rappresenti in modo autentico, un ulteriore 51% sostiene che la cronologia di navigazione su internet potrebbe fornire un'idea sbagliata sul loro conto, mentre l'81% degli intervistati più giovani (16-21 anni) crede erroneamente di avere il controllo totale sui contenuti condivisi *online* e di poter eliminare definitivamente alcune tracce lasciate nel web.

## Elenco autori

---

**Maria Romana Allegri**

professoressa associata di istituzioni di diritto pubblico, Sapienza - Università di Roma

**Andrea Buratti**

professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

**Liliana Ciliberti**

esperta di copyright e di regolamentazione dei media e delle comunicazioni elettroniche

**Ylenia Maria Citino**

assegnista di ricerca di istituzioni di diritto pubblico, LUISS Guido Carli

**Caterina Di Costanzo**

assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze

**Filippo Donati**

professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze

**Andrea Fedi**

avvocato in Roma

**Filippo Luigi Giambrone**

ricercatore di diritto tributario, Università degli Studi del Sannio

**Federica Giovanella**

professoressa associata di diritto privato comparato, Università degli Studi di Udine

**Carloalberto Giusti**

professore ordinario di diritto privato comparato, Link University

**Ottavio Grandinetti**

avvocato in Roma

**Simone Lonati**

professore associato di diritto processuale penale, Università Bocconi

**Valerio Lubello**

avvocato in Milano

**Angela Mendola**

docente a contratto di diritto privato, Università degli studi di Salerno

**Daniela Messina**

docente a contratto di diritto dell'informazione e dell'informatica, Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

**Matteo Monti**

assegnista di ricerca di diritto pubblico comparato, LUISS Guido Carli

**Cristina Evangelia Papadimitriu**

ricercatrice di diritto dell'economia, Università degli Studi di Messina

**Maria Pia Peluso**

dottoranda di ricerca, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

**Ludovica Paseri**

assegnista di ricerca di diritto amministrativo, Università degli Studi di Torino

**Cesare Pinelli**

professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Sapienza - Università di Roma

**Alberto Randazzo**

professore associato di istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina

**Marco Ventoruzzo**

professore ordinario di diritto commerciale, Università Bocconi

**Vincenzo Zeno Zencovich**

professore ordinario di diritto privato comparato, Università degli Studi Roma Tre

## CODICE ETICO

La **Rivista di diritto dei media** intende garantire la qualità dei contributi scientifici ivi pubblicati. A questo scopo, la direzione, il Comitato degli esperti per la valutazione e gli autori devono agire nel rispetto degli standard internazionali editoriali di carattere etico.

**Autori:** in sede di invio di un contributo, gli autori sono tenuti a fornire ogni informazione richiesta in base alla policy relativa alle submissions. Fornire informazioni fraudolente o dolosamente false o inesatte costituisce un comportamento contrario a etica. Gli autori garantiscono che i contributi costituiscono interamente opere originali, dando adeguatamente conto dei casi in cui il lavoro o i lavori di terzi sia/siano stati utilizzati. Qualsiasi forma di plagio deve ritenersi inaccettabile. Costituisce parimenti una condotta contraria a etica, oltre che una violazione della policy relativa alle submission, l'invio concomitante dello stesso manoscritto ad altre riviste. Eventuali co-autori devono essere al corrente della submission e approvare la versione finale del contributo prima della sua pubblicazione. Le rassegne di dottrina e giurisprudenza devono dare esaustivamente e accuratamente conto dello stato dell'arte.

**Direzione:** la direzione (ivi compresi direttori e vice-direttori) si impegna a effettuare la selezione dei contributi esclusivamente in base al relativo valore scientifico. I membri della direzione (ivi compresi direttori e vice-direttori) non potranno fare uso di alcuna delle informazioni acquisite per effetto del loro ruolo in assenza di un'esplicita autorizzazione da parte dell'autore o degli autori. La direzione è tenuta ad attivarsi prontamente nel caso qualsiasi questione etica sia portata alla sua attenzione o emerga in relazione a un contributo inviato per la valutazione ovvero pubblicato.

**Comitato degli esperti della valutazione:** i contributi sottoposti a valutazione costituiscono documentazione a carattere confidenziale per l'intera durata del processo. Le informazioni o idee acquisite confidenzialmente dai valutatori per effetto del processo di revisione non possono pertanto essere utilizzate per conseguire un vantaggio personale. Le valutazioni devono essere effettuate con profondità di analisi, fornendo commenti e suggerimenti che consentano agli autori di migliorare la qualità delle loro ricerche e dei rispettivi contributi. I revisori dovranno astenersi dal prendere in carico la valutazione di contributi relativi ad argomenti o questioni con i quali sono privi di familiarità e dovranno rispettare la tempistica del processo di valutazione. I revisori dovranno informare la direzione ed evitare di procedere alla valutazione nel caso di conflitto di interessi, derivante per esempio dall'esistenza di perduranti rapporti professionali con l'autore o la relativa istituzione accademica di affiliazione.

